

Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2014", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2014 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

- 1. Approvazione del modello di dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti
- 1.1. E' approvato il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2014", da presentare nell'anno 2014 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
- 1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio e dai quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS, oggetto di approvazione del presente provvedimento.
 - 2. Modalità di presentazione e di compilazione della dichiarazione

- 2.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1 è trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
- 2.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare all'interessato la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
- 2.3. Nel modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

- 3.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
- 3.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti *internet* a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

Motivazioni

Il presente provvedimento approva il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2014", con le relative istruzioni per la compilazione, da presentare nell'anno 2014, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

In particolare, i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti ("consolidato nazionale") dovranno compilare, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS; i soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale") dovranno utilizzare, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS. Inoltre, il presente provvedimento dispone le modalità di presentazione e di compilazione del predetto modello, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa. La presentazione, che deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato, avviene in base alle specifiche tecniche da approvare con un successivo provvedimento.

Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello "Consolidato nazionale e mondiale" gli importi devono essere indicati con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite dalla disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Viene stabilito, infine, che il suddetto modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti *internet* dell'Amministrazione finanziaria e ne viene autorizzata la stampa, con la definizione delle relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221: ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27: disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

Decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 agosto 2013: regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit Tax") in Italia.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 gennaio 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA

STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

Il modello di cui al punto 1 del presente provvedimento deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29.7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura.

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 1'86 e 1'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice; larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

COLORI

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone 542 U.

E' consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, PRA)

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze Via XX Settembre 97 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo, 426 c/d Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.


La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE			Dichiarazione integrativa Correttiva Dichiarazione Dichiarazione (art. 2, co. 8-ter,
	CONSOURATONIA ZIONIA IE	r	Correttiva Dichiarazione Dichiarazione (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)
DATI RELATIVI	CONSOLIDATO NAZIONALE	CONSOLIDATO MONDIALE	
ALLA SOCIETÀ	Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale	
O ENTE CONSOLIDANTE	Comune	, and the second	Provincia (sigla) Codice Comune
	Sede legale		
	Frazione, via e numero civ	ico	C.a.p.
	Stato estero di residenza		Codice paese estero Codice di identificazione fiscale estero
	Comune Domicilio fiscale		Provincia (sigla) Codice Comune
	(se diverso dalla sede legale)		
	Frazione, via e numero civ	ico	C.a.p.
	Data bilancio/rendiconto Termine legale	o statutario per le del bilancio	
	o rend	liconto	Periodo d'imposta Ņatura giuridica
	giorno mese anno giorno mese	anno giorno mese a	anno giorno mese anno
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporar	te ,	
	o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficia	io designato Situazione Telefono prefisso numero	Fax prefisso numero
	Indirizzo di posta elettronica		
	manizzo di posidi dicili offica		
DATI RELATIVI AL	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica
RAPPRESENTANTE			
FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella)
	Data di nascita Comune (o Stato e	stara) di nassita	M F
	Data di nascita Gomune (o Stato e anno	istero) ai nascita	Provincia (sigla)
	Codice Stato estero Stato federato, provincia, co	ntea	Località di residenza
	Indirizzo estero		Telefono o cellulare prefisso numero
	Codice fiscale società o ente dichiarante		
	Codice fiscale società o effic dictridrame		
FIRMA DELLA	Il sottoscritto attesta di aver compilato e	e allegato i seguenti guadri (barrare le	e caselle che interessano):
DICHIARAZIONE	NF NX NI NR NE NC	, anogaro i sogosini qodari (barraro is	, casone and microscanie,
		CC CN CK CS	
	MF MX MR ME MC		Invio avviso telematico all'intermediario
	Situazioni particolari	FIRMA DEL DICHIARANT	E
	Soggetto Codice fiscale		
	Course illocate	FIRMA	
	Soggetto Codice fiscale		
		FIRMA	
	Soggetto Codice fiscale	FIRMA	
	Soggetto Codice fiscale		
	Soggetto Cource Inscale	FIRMA	
	Soggetto Codice fiscale		
		FIRMA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE	Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
TELEMATICA			
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la c	lichiarazione	
	Ricezione avviso telematico		
	MESSIONE GTT130 IEIEINUNEU		
	Data dell'impegno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	
VISTO DI	Dara dell'Impegno		ce fiscale del C A F
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F.	Data dell'impegno giorno mese anno Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del professionista		ce fiscale del C.A.F. FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA



COD	CODICE FISCALE										

2014



QUADRO NF DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE

Mod. N.	

		ntrate	COMPLESSIVO	GLO	BALE					
SEZIONE I Somma algebrica dei redditi	NF1	SOCIETÀ O ENTE CO	DNSOLIDANTE	Redo	dito o perdita	,00	Reddito minimo	,00,	Perdite art. 84, co. 2	Operazioni straordinarie
complessivi netti	NF2	Codice fiscale		Redo	dito o perdita	,00	Reddito minimo	,00,	Perdite art. 84, co. 2	Operazioni straordinarie
	NF3	Codice fiscale		Redo	dito o perdita	,00	Reddito minimo	,00	Perdite art. 84, co. 2	Operazioni straordinarie
	NF4	Codice fiscale		Redo	dito o perdita	,00	Reddito minimo	,00	Perdite art. 84, co. 2	Operazioni straordinarie
	NF5	Codice fiscale		Redo	dito o perdita	,00	Reddito minimo	,00	Perdite art. 84, co. 2	Operazioni straordinarie
	NF6	Codice fiscale		Redo	dito o perdita	,00	Reddito minimo	,00,	Perdite art. 84, co. 2	Operazioni straordinarie
	NF7	Codice fiscale		Redo	dito o perdita	,00	Reddito minimo	,00,	Perdite art. 84, co. 2	Operazioni straordinarie
	NF8	Totale	Perdite non compensate	2	dito o perdita	,00	Reddito minimo	,00	Reddito o pen	dita complessivo
SEZIONE II Rettifiche di consolidamento		Interessi passivi								,00,
		Regime di neutralità Totale variazioni					,00			,00,
Reddito complessivo globale	NF12	2 Reddito complessivo	globale		Perdite non con	npensat	e ,00	Reddito o	perdita	,00,
SEZIONE III Dati relativi ai trasferimenti	NF13	Codice fiscale			Valore civile		,00,	Valore fisc	ale	,00,
infragruppo in	NF14	Codice fiscale			Valore civile		,00	Valore fisc	ale	,00,
	NF15	Codice fiscale			Valore civile		,00,	Valore fisc	ale	,00,
	NF16	Codice fiscale			Valore civile		,00,	Valore fisc	ale	,00

Codice fiscale (*)					Mod. N. (*)
SEZIONE IV		Codice fiscale	Interessi passivi verso partecipanti	Interessi passivi verso esterni	
Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis, del TUIR	NF17		,00	,00	
2.0, 20. 10	NF18		,00,	,00,	
	NF19		,00	,00	
	NF20		,00	,00,	
	NF21		,00	,00,	
	NF22		,00,	,00,	
	NF23	Totale	,00,	,00,	
	NE24	Rettifica	,00	,00	
SEZIONE V	INF 24		- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		,00
Interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8, del TUIR	NF25	Codice fiscale	Eccedenza di interessi p	passivi Eccede	nza di ROL
	NF26				
	NF27			,00	
	NF28			,00	,00,
	NF29			,00,	,00,
				,00,	,00,
	NF30			,00,	.00,
		SOCIETÀ ESTERE Codice fiscale	Codice identificativo estero		Codice Paese estero
	NF31	Interessi passivi R	OL (30%)	Eccede	nza di ROL
		,00		,00	,00,
	NF32	1	2		3

,00

,00

,00

,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

NF33

NF34 Totale interessi passivi deducibili



CODICE FISCALE											

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2014 QUADRO N

genzia (%)

QUADRO NX TRASFERIMENTI AL GRUPPO

Mod. N.	

	5	ntrate		
SEZIONE I Oneri detraibili		Codice fiscale Tipo Anno Periodo Spese per rispar	mio energetico	
onen dendioni	NIV1	1 2 3 4 5	,00	
	NX1	Altri oneri Erogazioni ai partiti politici Interventi in zone sismiche		
		6 7 ,00 8 9 10	,00,	
		Codice fiscale Tipo Anno Periodo Spese per rispar	mio energetico	
	NX2	1 2 3 4 5	,00	
	IVZ	Altri oneri Erogazioni ai partiti politici Interventi in zone sismiche	<u> </u>	
		6 ,00 7 ,00 8 9 10	,00	
		Codice fiscale Tipo Anno Periodo Spese per rispar	mio energetico	
	NX3	1 2 3 4 5	,00	
	14//	Altri oneri Erogazioni ai partiti politici Interventi in zone sismiche	<u> </u>	
		6 7 ,00 8 9 10	,00	
	NX7	Totale Totale	2	,00
SEZIONE II			Importo credito d'imposta	,00
Crediti d'imposta sui ondi comuni	NX8	CONSOLIDANTE	importo creano a imposta	,00
di investimento		CONSOLIDATE		
		Codice fiscale	Importo credito d'imposta	
	NX9	<u>' </u>		,00
	NX10			,00
	NX11			,00
	NX12			,00
	NX13			,00
	NX14	Total	е	,00
SEZIONE III			Importo credito d'imposta	
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	NX15	CONSOLIDANTE		,00
all'estero		CONSOLIDATE		
		Codice fiscale	Importo credito d'imposta	
	NX16		2	,00
	NX17			,00
	NX18			,00
	NX19			,00
	NX20			,00
	NX21	TOTALE		,00

	ı		14 15179
Codice fiscale (*)			Mod. N. (*)
SEZIONE IV	(Codice fiscale Credito d'imposta Abruzzo	Altri crediti d'imposta
Crediti d'imposta immobili Abruzzo	NX22	,00	,00
e altri crediti	NX23		3
d'imposta	INAZS	00,	,00,
	NX24	2	3
		,00	,00
	NX25	,00	,00,
	NX26	2	3
		,00	,00
	NX27	,00	,00
	NX28	Totale altri crediti d'impo	sta ,00
SEZIONE V			Importo
Ritenute	NX29	CONSOLIDANTE	,00,
		CONSOLIDATE	,00
		Codice fiscale	Importo
	NX30		2
			,00
	NX31		,00,
	NX32		,00,
			,,00
	NX33		00,
	NX34		,00,
	NX35		
SEZIONE VI	NASS	TOTALE	.00,
		Cod. credito Anno di rif. Tipo Codice fiscale società cedente	Importo ricevuto
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti	NX36		,00,
dalle società del gruppo	NX37		,00,
dei gi oppo	NX38		,,00
	IVAJO		,00,
	NX39		,00,
	NX40		
SEZIONE VII	10110		,00 Importo
Eccedenze	NX41	CONSOLIDANTE	шропо
d'imposta IRES derivanti	14//41		00,
dalle precedenti dichiarazioni		CONSOLIDATE	
alchial azioni		Codice fiscale	Importo 2
	NX42		,00,
	NX43		,00,
			,00
	NX44		.00

,00

,00

NX45

NX46

NX47 TOTALE

^(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*)												Mod. N. (*)	
SEZIONE VIII Trasferimenti	NX48	CONSOLIDANTE									Importo		
eccedenze infragruppo	14740												,00
		CONSOLIDATE Codice fiscale									Importo		
	NX49	1		ı							2		,00
	NX50		1 1	ı	1 1								,00
	NX51		1 1	ı	1 1								,00
	NX52		1 1	ı	1 1								,00
	NX53												,00
	NX54	TOTALE											,00
	NX55	Eccedenza preceden dichiarazione	te T	otale dis	sponibil	е	Utilizzi ai	fini IRES	Ecce	denza a cre	dito		
SEZIONE IX	14755		,00			,0,	0		,00		,00		
Acconti versati	NX56	CONSOLIDANTE		Ecceder	nze utili	zzate ,00	l acconto	,00	Il acconto	,0,	Maggiori a	cconti	
		CONSOLIDATE				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,,,	_	7.7	
		Codice fiscale					Eccedenze u	tilizzate	I acconto		II acconto		
	NX57						Maggiori ac	,00	3	,0	0 4	,00	
							5	,00	Op. str	dord.			
		Codice fiscale					Eccedenze u	tilizzate	I acconto		II acconto		
	NX58	<u>'</u>					Maggiori ac	,00		,0		,00,	
							5	,00	Op. str	dord.			
	NX62		Totale	1			2		3		4		
SEZIONE X	14/02					,00,	_	,00		,0	0	,00	
Eccedenze d'imposta diverse	NX63	CONSOLIDANTE	Codice tri	buto							Importo 2		,00
dall'IRES trasferite al gruppo			Codice tri	buto	Tipo	Codice	fiscale				Importo		,,,,,
n asionio ai groppo	NX64	CONSOLIDATE	1			2					3		,00
	NX65												,00
	NX66												,00
	NX67												,00
	NX68			Т				1 1 1	1 1				,00
SEZIONE XI		Codice fiscale					Anno di formazione	Codice Stato est	Ecc ero d'ir	edenza nposta nazi	onale	Eccedenza d'imposta estera	
Eccedenza d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del Tuir	NX69	1					2	3	4		,00	5	,00
Commu O UGI IVII	NX70										,00		,00
	NX71		1 1								,00		,00

,00

,00

,00

NX72

NX73

	ı		I					Mod. N. (*)
Codice fiscale (*)								Mod. N. (*)
SEZIONE XII							Importo	
Aiuto alla crescita economica	NX74	CONSOLIDANTE					2	,00,
	NX75	CONSOLIDATE Codice fiscale					Importo	
	NX76						2	,00,
	NX77							,00,
	NX78							,00,
	NX79							,00,
	NX80							,00
		TOTALE						,00,
SEZIONE XIII					Importo deducib	oile	Investimenti in start-up a vocazione sociale	Investimenti in start-up innovative
Investimenti start-up	NX81	CONSOLIDANTE		2		,00	,00	,00
		CONSOLIDATE						
	NX82	1		2		,00	,00,	,00
	NX83			2		,00	,00,	,00
	NX84	1		2		,00	,00,	,00
	NX85	1		2		,00	,00,	,00
	NX86	1		2		,00	,00,	,00
	NX87			Totale 2		,00	,00,	,00
SEZIONE XIV							Plusvalenza	
Trasferimento residenza all'estero	NX88		1			Unita 2	riamente determinata	Sospendibile 3
						2	,00,	,00
	NX89						,00,	,00,
	NX90		<u> </u>			2	,00	,00

,00

,00

,00

Totale

,00

,00

,00

,00

Sospesa

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

NX91

NX92

NX93

NX94



CODIC	CODICE FISCALE											

2014



QUADRO NI INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

Company of the Compan	
Mod. N.	

SEZIONE I Dati relativi ai versamenti	NII		Totale I acconto versato	,00	I acconto impu	tato al gruppo
	NI2	VERSAMENTI UTILIZZATI	Totale II acconto versato	,00	Il acconto impu	
	1412			,00		,00
					VERSAMENTI	ATTRIBUITI
		Codice fiscale	Data	I acconto	o	I acconto
	NI3		2	3	,00	,00
	NI4				,00	,00
	NI5				,00	,00
	NI6				,00	,00,
	NI7				,00	,00
SEZIONE II		Codice fiscale	loonauta		,00	,00
Cessione eccedenza IRES	NI8		Importo 2	,00		
ex art. 43-ter D.P.R. n. 602 del 1973	NI9			,00		
	NI10			,00		
	NI11			,00		
	NI12			,00		
	NI13	Importo complessivo del credito ceduto		,00		
SEZIONE III Attribuzione delle perdite	NI14	Codice fiscale		F 2	Perdita utilizzabile in misura limitata ,00	Perdita utilizzabile in misura piena
·	NI15	1		F 2	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena
	NI16	Codice fiscale			,00 Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena
				2	,00,	3 ,00
	NI17	Codice fiscale		F 1	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena
					,00,	,00_
	NI18	Codice fiscale		2 2	Perdita utilizzabile in misura limitata ,00	Perdita utilizzabile in misura piena
					,00,	,00



CODICE I	ISCAL	E			

consolidato nazionale e mondiale 2014 QUADRO I **QUADRO NR**

AA LAI		
Mod. N.		


SEZIONE I

enzia ntrate	CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - Comma 1, art. 165 Tuir	٨
= 1. f.	- 1	

SEZIONE I		Codice fiscale		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera
				2	3	4 ,00	5 ,00
Dati relativi al credito		Reddito complessivo globale	Imposta lorda	Impos	ta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 2
d'imposta per redditi prodotti all'estero	NR1	6 ,00	7	8		0	10
di cui al comma 1, art. 165 del Tuir		Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Imposta es	tera di cui all'art. nma 5 del TUIR	,00	,00
art. 165 del Tuir		11	12	165 con			
		,00	,00		,00,		
		1		2	3	4	5
						,00	,00
	NR2	6	7	8		9	10
		,00	,00		,00,	,00	,00
		11	10	10			
		,00	,00	13	,00,		
		1		1		4	F
				2	3	,00	5 ,00
	NR3	6	7	0		9	10
		,00	,00	8	,00,	,00	,00
		11	10	10			
		,00	,00	13	,00,		
		1		2		4	F
				2	3	,00	5 ,00
	NR4	6	7	8		9	10
		,00	,00	0	,00,	,00	,00
		11	12	13			
		,00	,00	13	,00,		
		1		2	3	4	5
						,00	,00
	NR5	6	7	8		9	10
		,00	,00		,00,	,00	,00
		11 00	12	13	00		
		,00	,00		,00,		
				2	3	4 ,00	5 ,00
						,00	,00
	NR6	6 ,00	7 ,00	8	,00	9 ,00	10 ,00
		,00	,00		,00	,00	,00
		,00	,00	13	,00		
		1	,000		,00		
		ľ		2	3	,00	5 ,00
						755	,
	NR7	6 ,00	7 ,00	8	,00	9 ,00	,00
		,	, , ,				
		,00	,00	13	,00		
		1					
				2	3	,00	5 ,00
	NR8						
	1 1110	,00	7 ,00	8	,00,	9 ,00	,00
		11	10	10			
		,00	,00	13 Totale col	,00		Credito da utilizzare
EZIONE II	NR9		Anno 1	Totale col. riferite allo 2	2	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
eterminazione					,00	,00,	,00
del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al	NR10		1	2	,00	,00	,00
all'estero di cui al					,00	,00	,00
comma 1, art. 165 del Tuir	NR11		1	2	,00	,00	,00
ioi ioii					,00	,00	,00



CODICE F	CODICE FISCALE									



QUADRO NE CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - Comma 6, art. 165 Tuir

Mod. N.	

SEZIONE I-A

SEZIONE I-A							
Dati relativi alla determinazione	NE1	Codice fiscale	1 1 1	ı			
del credito		Codice Stato estero Anno	Reddito o perdit	a estero	Imposta estera	Reddito complessivo globale	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedentel'imposta netta
		1 2	3	,00	,00	5 ,00	6 ,00
		Imposta lorda	Eccedenza imposto	nazionale Ec	cedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
	NE2	7 ,00	8	,00 9	,00	10 ,00	,00
		Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzata nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza impost precedenti dichia	a estera all'ec	redito comma 6 relativo cedenza di col. 13 utilizzato e precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
		,00	13	,00	,00,	,00	,00
		Credito già utilizzato					
		,00					
		2	3	,00 4	,00	5 ,00	6 ,00
		7	8	9		10	11
	NE3	,00		,00	,00	,00	,00
		12 ,00	13	,00	,00	15 ,00	16 00
		,00		,00	,00	,00	,00
		,00					
		723					
		1 2	3	,00	,00,	5 ,00	6 ,00
		_					
	NE4	,00	8	,00 9	,00,	,00	,00
		12	13	00 14		15	16
		,00		,00	,00	,00	,00
		,00					
		,00					
		1 2	3	,00	,00	5 ,00	6 ,00
					, _	,	
	NE5	,00	8	,00	,00,	,00	,00
	IALS	10	10	2.4		16	17
		,00	13	,00	,00,	,00	,00
		17					
		,00					
		1 2	3	,00 4	,00,	5 ,00	6 ,00
				700	700	/00	,,,,
	NE6	7 ,00	8	,00	,00,	,00	,00
	IALO	10	10	2.4		16	17
		,00	13	,00	,00,	,00	,00
		17					
SEZIONE I-B		,00,					
		Codice Totale ec Stato estero imposta r	cedenza azionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
Determinazione del credito con riferimento	NE7	1 2 imposta r	azionale ,00	•	Credito	_	estera residua 00 6 ,00
ad eccedenze maturate	•		,50			/	,30
nella presente dichiarazione	NE8	1 2	,00	0,	0 4	,00 5 ,0	00, 6
	NE9						
	. 12/	1 2	,00	,0,	0 4	,00 5 ,(00, 6 00

Codice fiscale (*)	Mo	d. N. (*)	


SEZIONE I-C	NE10 Codice Stato estero					
Determinazione del						
credito con riferimento ad eccedenze maturate		8° periodo	7° periodo	6° periodo	5° periodo	4° periodo
nelle precedenti		d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente
dichiarazioni	NE11 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00,	,00	,00	,00
	NE12 Eccedenza d'imposta estera	,00,	,00	,00	,00	,00
	NE13 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00,	,00
	NE14 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00,	,00
Casi particolari	segue					
	· C		3° periodo	2° periodo	1° periodo	Presente periodo
	NE11 Eccedenza d'imposta nazionale		d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta
	NE12 Eccedenza d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
	NE13 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00,	,00
	NE14 Residuo d'imposta estero		,00	,00,	,00	,00
	TAL 14 Residuo d'Imposid esiero		,00	,00,	,00	,00
			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	NE15		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	14213		,00	,00	,00	,00
	NE16 Codice Stato estero					
			70	40	50	40
		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
	NE17 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	NE18 Eccedenza d'imposta estera	,00,	,00,	,00,	,00,	,00,
	NE19 Residuo d'imposta nazionale	,	,00	,00	,00	,00
	NE20 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00
C						
Casi particolari	segue		3° periodo	2° periodo	1° periodo	Presente periodo
			d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta
	NE17 Eccedenza d'imposta nazionale		6 ,00	7 ,00	,00	9 ,00
	NE18 Eccedenza d'imposta estera		,00	,00	,00,	,00,
	NE19 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00,	,00
	NE20 Residuo d'imposta estero		,00	,00,	,00,	,00
			Totale eccedenze	Totale eccedenze	Credito da utilizzare nella	Valore
			di imposta nazionale	di imposta estera	presente dichiarazione	di riferimento
	NE21		,00	2 ,00	3 ,00	,00
	NE22 Codice Stato estero					
		8° periodo	7° periodo	6° periodo	5° periodo	4° periodo
	NITOO F 1 10 1 1	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente
	NE23 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	,00
	NE24 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00,	,00
	NE25 Residuo d'imposta nazionale NE26 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00
	NEZO Residuo a Imposia esiero		,00	,00,	,00,	,00,
Casi particolari	segue					
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	NE23 Eccedenza d'imposta nazionale		6	7	8	9
	NE24 Eccedenza d'imposta estera		,00	,00	,00	,00,
	NE25 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
	NE26 Residuo d'imposta estero		,00	,00,	,00	,00,
	THE OF THE POST OF		,00	,00,	,00	,00
			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	NE27		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
QUADRO NC			,00	,00	,00	,00
Riepilogo crediti	NC1 Credito di cui all'art. 165, comma 1					,00
art. 165 Tuir						,00
	NC2 Credito di cui all'art. 165, comma 6					,00
						,00
	NC3 Credito già utilizzato di cui alla colonr	na 17 dei righi della s	ez. I-A			,00
	<u> </u>	0 11 0				,00
	NC4 Credito (NC1 + NC2 - NC3)					,00
	(*\ D	e folia le	T. D. Communication of the Com			,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.



CODICE	FISCA	ALE				

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2014 QUADRO



QUADRO MF DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO

Mod. N.	

EZIONE I				Reddito o	perdita	R	Reddito minimo			Operazion straordinar	ni rie
omma algebrica ei redditi imponibili	MF1	SOCIETÀ O ENTE CO	NTROLLANTE	1	•	,00	2		,00	3	
	MEO	Codice fiscale			Codice ide	ntificativo este	ro				
	MF2	Codice paese estero	Quota partec	i ipazione %	Reddito o p	perdita revision	nato ,00	Reddito o pe	erdita rideterr		,00
	MF3	Codice fiscale			Codice ide	ntificativo este	,			,	
		Codice paese estero	Quota partec	ripazione %	Reddito o p	perdita revision	nato ,00	Reddito o pe	erdita rideterr		,00,
	1454	Codice fiscale			Codice ide	ntificativo este	ro				
	MF4	Codice paese estero	Quota partec	i ipazione %	Reddito o p	perdita revision	nato .00	Reddito o pe	erdita rideterr		.00
	MF5	Codice fiscale			Codice ide	ntificativo este	, , , ,				
		Codice paese estero	Quota partec	i cipazione %	Reddito o p	perdita revision	nato ,00	Reddito o pe	erdita rideterr		,00
	MF6	Codice fiscale			Codice ide	ntificativo este	ro				
	MIG	Codice paese estero	Quota partec	i cipazione %	Reddito o p	perdita revision	nato ,00	Reddito o pe	erdita rideterr		.00
	MF7	Totale	Perdite non compens	ate ,00	Reddito o perdita		Reddito minimo	,00	Reddito o perd		ssivo 00
EZIONE II ettifiche di onsolidamento	MF8	Recupero perdite dedo	otte								,00
eddito imponibile omplessivo	MF9	Reddito complessivo g	lobale		Perc	lite non compe	ensate	Re	eddito o perd		00



CODICE I	ISCALE				

2014

Genzia TRA

QUADRO MX TRASFERIMENTI AL GRUPPO

Mod. N.

SEZIONE I					Tipo	Anno	Periodo S	pese per risparmio energetico
Dati	AAVI	Oneri detraibili			1	2	3	,00
	IMV I		tri oneri	Erogazioni ai partiti politici			Interventi	n zone sismiche
		5	,00	,00		7	8	,00
	MX2	Crediti d'imposta sui fond	di comuni					,00
	мхз	Crediti d'imposta per red	lditi prodotti all'estero					,00
	MX4	Altri crediti d'imposta		crediti d'imposta	Abruzzo	1	,00,	2 ,00
	MX5	Ritenute					700	,00,
	МХ6	Eccedenza IRES derivan	te dalla precedente dic	hiarazione				,00,
	MX7	Eccedenza trasferita al gruppo	Eccedenza precedente dichiarazione	e Totale disponibi	ile		i fini IRES	Eccedenza a credito
		,00		00	,00	•	,00	,00
	MAYO	A1 ² 1 ²	Eccedenze utilizzate	Primo acconto	5		acconto	Maggiori acconti
	MAO	Acconti versati	,,	00	,00		,00,	,00
SEZIONE II Crediti d'imposta					Cod	dice credito	Anno di rif.	Importo attribuito
concessi alle imprese trasferiti al gruppo	MX9							,00,
3 44	MX10)						,00,
	MX11							,00
	MX12	!						,00
	MX13	}						.00
SEZIONE III						Codice	tributo	Importo
Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES	MX14	ı				1		,00
trasferite al gruppo	MX15	j .						,00
	MX16	5						,00
	MX17							,00
	MX18	}						,00

Codice fiscale (*)	AA I N I /*\	
Codice fiscale (*)	Mod. N. (*)	

SEZIONE IV		Anno di formazione		Codice Stato estero		Eccedenza d'imposta nazionale	Eccedenza d'imposta estera	
Eccedenza d'imposta di cui all'art. 165,	MX19	1		2		,00	4	,00
comma 6 del Tuir	MX20					,00	,,	,00
	MX21					,00	,(,00
	MX22					,00	,,	,00
	MX23					,00	,	,00
SEZIONE V							Importo	
Aiuto alla crescita economica	MX24						,,	,00
SEZIONE VI			Import	o deducibile		Investimenti in start-up a vocazione sociale	Investimenti in start-u innovative	лb
Investimenti Start-up	MX25	1			,00		3	,00
SEZIONE VII						Plusvalenza	attribuita	
Trasferimento residenza all'estero	MX26				Uni	tariamente determinata	Sospendibile	
						,00		,00



CODICE	FISCALE				

2014 QUADRO MR

GREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI

Mod. N.	
7710a. 14.	

		genzia ntrat	e 💝	ALL'EST	ERO - Comm	a 1, c	art. 165 Tuir		Mod. N		
SEZIONE I		Codice Stato estero	Anno		Reddito estero		Imposta estera	_	Reddito complessivo		Imposta lorda
Dati relativi al credito d'imposta per redditi		1	2	3	,00 Credito utilizzato		di cui relativo	5	,00,	6 Impo	osta estera entro il limite
prodotti all'estero di	MR1	7	osta netta	nelle p	Credito utilizzato recedenti dichiarazion	9	Stato estero di colonna 1	10	Quota di imposta lorda	della 11	osta estera entro il limite a quota d'imposta lorda ,00
cui al comma 1, art. 165 del Tuir		Imposta esta 165 com	era di cui all'art. ma 5 del TUIR		,00		,00		,000		,00
		12	,00,								
Sezione I-A Società controllante		1	2	3	,00	4	,00,	5	,00	6	,00,
Società confrontine	MDO				,00		,00		,00		,00
	MR2	7	,00,	8	,00,	9	,00,	10	,00,	11	,00,
		12	,00								
			,00								
		1	2	3	,00,	4	,00,	5	,00,	6	,00
	MR3	7	00	8	00	9	00	10	00	11	00
			,00,		,00,		,00,		,00,		,00,
		12	,00,								
Sezione I-B		Codice fiscale	e				identificativo estero				Anno
Società controllate estere		1		1 1		2					3
	MR4	Redd	lito estero	Im 5	posta estera		eddito complessivo	7	Imposta lorda	0	Imposta netta
			o utilizzato enti dichiarazioni	di cui re	,00 ęlativo allą società	6	,00	lṃp	osta estera entro il limite a quota d'imposta lorda	8 Impo	osta estera di cui all'art. 55 comma 5 del TUIR
		nelle preced	enti dichiarazioni ,00	control 10	lata di colonna 1	Que	ota di imposta lorda	dell 12	a quota d'imposta lorda ,00	13	55 comma 5 del TUIR ,00
		1	7.2.			2	,		7		3
	MR5	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
			,				,		,		,
		9	,00,	10	,00,	11	,00,	12	,00,	13	,00,
		1		1 1		2					3
	MR6	4		5		4		7		0	
		4	,00,	5	,00	6	,00,		,00,	8	,00,
		9	,00	10	,00	11	,00	12	,00,	13	,00,
		1				2			,		3
	MR7	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00,	8	,00,
		9		10		11		10		10	
			,00,	10	,00	11	,00,	12	,00,	13	,00
		1		1 1		2					3
	MR8			-				7		0	
		4	,00,	5	,00	6	,00,	7	,00,	8	,00,
		9	,00	10	,00	11	,00	12	,00,	13	,00
SEZIONE II	MR9		700		Anno	della	nposta estera entro il limite quota d'imposta lorda	Ca	pienza nell'imposta netta	nella	redito da utilizzare presente dichiarazione
Determinazione del credito d'imposta	111K7				1	2	,00	3	,00,	4	,00
per redditi prodotti all'estero di cui	MR10)			1	2	,00	3	,00	4	,00
al comma 1, art. 165	MR11						,00		,00		,00
del Tuir	/VIX 1 1				1	2	,00	3	,00	4	,00



CODICE	FISCALE		

2014

Senzia ntrate

QUADRO ME

CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - Comma 6, art. 165 Tuir

Mod. N.	
Mod. IN.	

		ntrate	- details	AL	LESIE	RO - Con	ima	o, un. i	05 1011				
SEZIONE I		Codice Stato estero	A	nno	Reddi	to o perdita este	ro	Impo	sta estera	F	Reddito complessivo	Cı	redito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
Dati della		1	2		3		,00	4	,00	5	,00,	6	,00
società controllante		Impo	osta lorda		Ecceden	za imposta nazi		Eccedenza	imposta estera	Eccec	denza imposta nazionale ecedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta nazionale negativa
	ME1	7		,00	8	'		9	.00	10	,00,	11	,00
		Credito co all'eccedenza nelle preced		ativo utilizzata	Ecceden precede	za imposta este enti dichiarazior	ra	all'eccedenza	mma 6 relativo di col. 13 utilizzate enti dichiarazioni	imp	Eccedenza osta nazionale residua		Eccedenza imposta estera residua
		12		,00	13		,00	14	,00	15	,00	16	,00,
			già utilizza	ato									
Sezione I-A		17		,00									
Dati relativi alla determinazione del credito della società		1	2		3		,00	4	,00,	5	,00	6	,00,
ontrollante		7		00	8		00	9	00	10	00	11	00
	ME2			,00			,00		,00,		,00,		,00
		12		00	13		00	14	00	15	00	16	00
				,00			,00		,00,		,00,		
		17		,00									
				,00									
		1	2		3		,00	4	,00,	5	,00,	6	,00
							,00		,00		,00		,00
		7		,00	8		,00	9	,00,	10	,00	11	,00
	ME3			,00			,00		,,,,,		,00		,,00
		12		,00	13		,00	14	,00,	15	,00	16	,00,
				7					,,,,,		,,,,		
		17		,00									
		1	2		3		,00	4	,00	5	,00,	6	,00,
	ME4	7		,00	8		,00	9	,00	10	,00,	11	,00,
	/VL-7												
		12		,00	13		,00	14	,00	15	,00,	16	,00,
		17											
		17		,00									
		1	2		3			4		5		6	
							,00		,00,		,00,		,00,
		7			8			9		10	0.0	11	00
	ME5			,00			,00		,00,		,00,		,00,
		12		00	13		00	14	,00	15	00	16	00
				,00			,00		,00		,00,	_	.00,
		17		,00									
Sezione I-B													
Determinazione del	ME6	Codice Stato estero		Totale ecci imposta no	edenza uzionale	impo	eccedenz osta esterc	3	Credito		Eccedenza imposta nazionale residua		Eccedenza imposta estera residua
credito della società		1	2		,0() ³		,00 4		,00	5 ,(00 6	,00,
controllante con riferiment ad eccedenze maturate	ME7												
nella presente dichiarazione	/\L/	ľ	2		,0(0 3		,00 4		,00	5 ,(00 6	,00
uiciiiarazione	ME8										-		
		1	2		,00) ³		,00		,00	5 ,(00 6	,00

Codice fiscale (*)					Mo	od. N. (*)
Sezione I-C	ME9 Codice Stato estero					
Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
maturate nelle precedenti dichiarazioni	ME10 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	,00,
dicinal deloni	ME11 Eccedenza d'imposta estera	,00,	,00	,00	,00	,00,
	ME12 Residuo d'imposta nazionale ME13 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00,	,00,
Casi particolari	segue		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	,00 1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	ME10 Eccedenza d'imposta nazionale		,00	7 ,00	,00	9 ,00
	ME11 Eccedenza d'imposta estera		,00	,00	,00	,00,
	ME12 Residuo d'imposta nazionale		,00,	,00	,00,	,00,
	ME13 Residuo d'imposta estero		,00,	,00	,00,	,00,
			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	ME14		,00	,00	,00	,00
	ME15 Codice Stato estero					
		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
	ME16 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00	,00,
	ME17 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00,
	ME18 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00,	,00,
Casi particolari	ME19 Residuo d'imposta estero segue		3° periodo d'imposta precedente	,00 2° periodo d'imposta precedente	,00 1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	ME16 Eccedenza d'imposta nazionale		,00	7 ,00	,00	9 ,00
	ME17 Eccedenza d'imposta estera		,00,	,00	,00,	,00,
	ME18 Residuo d'imposta nazionale		,00,	,00	,00,	,00,
	ME19 Residuo d'imposta estero		,00,	,00	,00,	,00,
			Totale eccedenze di imposta nazionale	di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	di riferimento
	ME20		,00	2 ,00	,00	4 ,00
	ME21 Codice Stato estero					
	MEZ Codice Sidio esiero					
		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
	ME22 Eccedenza d'imposta nazionale	,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	ME23 Eccedenza d'imposta estera	,00,	,00	,00	,00,	,00,
	ME24 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00,	,00,
	ME25 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00,	,00,
Casi particolari	segue		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

,00

,00

,00

,00

Totale eccedenze di imposta nazionale ,00

,00

,00

,00

Totale eccedenze di imposta estera ,00

,00

,00

,00

,00

Credito da utilizzare nella presente dichiarazione

,00

,00

,00

,00

,00

Valore di riferimento

ME22 Eccedenza d'imposta nazionale

ME23 Eccedenza d'imposta estera

ME24 Residuo d'imposta nazionale

ME25 Residuo d'imposta estero

ME26

Codice fiscale (*)											Mod	d. N. (*)	
SEZIONE II	MEOT	Codice fiscale				Codice	identificativo este	ero					
Dali delle	IVIEZ/	1	1			2							
società controllate		Anno		Redo	lito o perdita estero		Imposta estera		Reddito co	omplessivo	Credit	o art. 165, comma dente l'imposta netto	1
		1	2		,00	3	imposia osiora	,00	4	.00	5		,00
Sezione II-A		Imposta lorda		Ecceder	nza imposta nazionale	Ecce	denza imposta e	-	Eccedenza im	posta nazionale dichiarazioni	Ec	cedenza imposta izionale negativa	00
Dati relativi		6	00 7	,	.00	8		,00	9	,00	10		,00
alla determinazione del credito della società controllata	ME28	Credito comma 6 relativo all'eccedenza col. 9 utilizzato nelle precedenti dichiara:	di zioni	Ecced prece	enza imposta estera edenti dichiarazioni	Credito o col. 12 util	comma 6 relativo all'ecce zzato nelle precedenti di	denza di	Ecce imposta naz	denza onale residua	imp	Eccedenza osta estera residua	
Comonaid		Credito già utilizzato			,00			,00		,00		,	
		16	00										
			00										
		1	2	2	,00,	3		,00	4	,00	5		,00
					,00			,00		,00		,	
		6	00 7	,	,00,	8		,00	9	,00	10		,00
	ME29		00		,00			,00		,00		,	
		11	00 1	2	,00,	13		,00	14	,00	15		,00
		,	00		,00			,00		,00		,	
		16	00										
		,											
		1	2		,00,	3		,00	4	,00	5		,00
								7.		7		,	
	14500	6	00 7	,	,00,	8		,00	9	,00	10	,	,00
	ME30												
		11	00	2	,00,	13		,00	14	,00	15	,	,00
		16	00										
Sezione II-B													
Determinazione del credita della società controllata	•	T . I		_	. 1				- 1		_		
con riferimento a eccedenza	ME31	Totale eccedenza imposta nazionale			otale eccedenza imposta estera		Credito		naziona	ta imposta le residua		ccedenza imposta estera residua	
presente dichiarazione	MLOI	1	00 2		,00,	3		,00	4	,00	5	ı	,00
Sezione II-C					8° periodo	7	° periodo	6	o° periodo	5° periodo		4° periodo	
Determinazione del					d'imposta precedente	d'impo	sta precedente	d'impo	osta precedente	d'imposta prece		d'imposta preceden	ite
credito della società controllata con riferimento		Eccedenza d'imposta naz			,00	2	,00	3	,00	4	,00		,00
ad eccedenze maturate		Eccedenza d'imposta este			,00,		,00		,00		,00		,00
nelle precedenti dichiarazioni		Residuo d'imposta nazion	ale				,00		,00		,00		,00
	ME36	Residuo d'imposta estero					,00		,00		,00	,	,00
	segue	е											
							° periodo		° periodo	1° periodo		Presente periodo	5
	MESS	Eccedenza d'imposta naz	onalo			6	osta precedente	7 mpc	osta precedente	d'imposta prece		d'imposta	
		Eccedenza d'imposta este					,00		,00,		,00		,00
		Residuo d'imposta nazion					,00		,00,		,00		,00
		Residuo d'imposta estero					,00,		,00,		,00		,00,
	71L00								,				00
							le eccedenze osta nazionale		ale eccedenze mposta estera	Credito da utilizzo presente dichiaro		Valore di riferimento	
	ME37					1	,00	2	,00	3		4	,00
QUADRO MC							,00		,00		,00	1	50
Riepilogo crediti	MC1	Credito di cui all'art. 165	comm	na 1								1	,00
art. 165 Tuir												,	
100 1011	MC2	Credito di cui all'art. 165,	comm	na 6									.00

MC4 Credito (MC1 + MC2 - MC3)

MC3 Credito già utilizzato di cui alla col. 17 dei righi della sez. I-A ed alla col. 16 dei righi della sez. II-A

,00

,00

,00


^(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

PFRI	ODO	D'IM	POSTA	201



COL	ICE I	-ISC/	ALE				

consolidato nazionale e mondiale 2014 QUADRO



QUADRO CC UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI **ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO**

Mod. N.	

SEZIONE I		Cod. credito	Residuo della precedente dichiarazione	Importo attribuito nella presente dichiarazione	Utilizzo in CN	Compensazione F24	Differenza
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti	CC1	1	2 ,00	3 ,00	,00	,00	,00
alla tassazione di gruppo	CC2		,00,	,00,	,00,	,00,	,00
	ссз		,00,	,00,	,00,	,00,	,00
	CC4		,00,	,00,	,00	,00,	,00
	CC5		,00,	,00,	,00	,00	,00
SEZIONE II		Cod. tributo	Residuo della precedente dichiarazione	Importo attribuito nella presente dichiarazione	Compensazione F24	Differenza	
Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite	CC6	1	,00	,00	,00	5 ,00	
alla tassazione di gruppo	CC7		,00	,00	,00	,00,	
•	CC8		,00	,00	,00	,00,	
	CC9		,00	,00	,00,	,00,	
	CC10		,00	,00	,00	,00	

DEDIODO	D'IMPOSTA	2012
PERIODO	D IMPOSIA	2013



CODICE FISCALE								

2014 Senzia Intrate

QUADRO CN DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

CN1	Reddito	(di cui reddito minimo	,00)	,00
CN2	Perdita			.00
CN3	Perdite di periodi di imposta precedenti utilizzabili	1 in misura limitata	2 in misura piena	3 ,00
CN4	Reddito imponibile 1 Reddito	2 Start-up	3 ACE ,00	4 ,00
CN5	Imposta corrispondente al reddito imponibile	,,,,	700	,00,
CN6	Detrazioni per oneri			,00,
CN7	Imposta netta	(di cui sospesa	,00)	,00,
CN8	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		,	,00
CN9	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero			,00
CN10	Altri crediti di imposta (di cui crea	dito d'imposta Abruzzo	,00)	.00
CN11	Ritenute d'acconto		,,,,,	,00,
CN12	Totale crediti e ritenute			,00,
CN13	IRES dovuta o differenza a favore del dichiarante			,00,
CN14	Crediti attribuiti dalle società del gruppo			,00,
CN15	Eccedenza di imposta risultante dalle precedenti dichiarazioni			,00,
CN16	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione com	pensata nel Mod. F24		,00,
CN17	1 eccedenze utilizzate 2 Acconto versati ,00 ,00	3 Recupero imposta sostitutiva	4 Credito rivers. da atti di recup.	5 ,00
CN18	Imposta a debito	1 Imposta rateizzata	2 eccedenze utilizzate	3 ,00
CN19	Imposta a credito			,00
CN20	Credito ceduto			.00
CN21	Eccesso di versamento in sede di saldo		1 Credito riversato	2 ,00
CN22	Utilizzo del credito	1 credito disponibile	2 rimborso	3 compensazione

ATTENZIONE I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane devono compilare il presente quadro tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro CS.



CODICE	FISCA	λLE				

2014

Agenzia ntrate

QUADRO CK
CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES
NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Mod. N.	

		21101 0100 0	NELE AMBITO DEL OROTTO	
SEZIONE I	CK1	Codice fiscale		Importo
Soggetti cessionari aderenti al consolidato	CKI			,00
	CK2			,00,
	СКЗ			
	CK4			00,
				,00,
	CK5			.00,
	CK6			,00,
	CK7			,00,
	CK8			,00,
	CK9			
	CK10			00,
SEZIONE II				,00,
Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo	CK11	Codice fiscale		Importo 2
appartenenti al gruppo				.00,
	CK12	!		,00,
	CK13			,00,
	CK14			,00,
	CK15	5		,00,
	CK16			,00,
	CK17	,		,00
				00,
	CK18			.00,
	CK19			,00,
	CK20			,00



CODICE FISCALE										

enzia ntrate

QUADRO CS PROSPETTI VARI

Mod. N.	
7410G. 14.	

Perdite non compensate						Perdita utilizzabile in misura limitata	
non compensare	661		presente periodo d'imposta	1 ,00)		,00	
	CS1					Perdita utilizzabile in misura piena	
			(di cui relativo al p	oresente periodo d'imposta	3 ,00	4	,00
Perdite delle società	CS2	Codice fiscale		2	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena 3	
del gruppo	CS3	Codice fiscale			Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	,00
	C 30			2	,00	3	,00
	CS4	Codice fiscale		2	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
					,00,		,00
	CS5	Codice fiscale		2	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
					,00		,00
Perdite istanza rimborso	CS6		1	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena 2		
da IRAP	C 50			'	,00,		,00
Perdite istanza comma 3 art. 40 bis D.P.R.	CS7		1	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena		
600 del 1973				'	,00,		,00
Dati comunicati alle società	CS8	Codice fiscale	,	Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	
controllate per l'applicazione dell'art. 128		<u>'</u>		,00	,00	ſ	00
dell'art. 128 del Tuir	CS9	Codice fiscale		Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	
der ion	C39		2	,00	,00	4	00
	CS10	Codice fiscale		Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	
	C310			2 ,00	,00	4 ,	00
	CC1.	Codice fiscale		Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	
	CS11			2 ,00	,00	4	00

Codice fiscale) Mod. N. Oneri detraibili Codice fiscale Anno Tipo Periodo Rateazione Numero rata spese per risparmio energetico **CS12** Importo spesa Detrazione Importo rata ,00 ,00 ,00 **CS13** ,00 .00 ,00 CS14 ,00 .00 ,00 **CS15** ,00 ,00 ,00 CS16 ,00 .00 ,00 CS17 TOTALE ,00 Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo Impresa/ professione Codice fiscale Codice fiscale **CS18** Totale credito Quota annuale Rateazione N. rata Spese per interventi su edifici ricadenti Codice fiscale CS19 nelle zone sismiche N. d'ordine immobile Rata Partita IVA Importo spesa Importo rata **CS20** ,00 ,00

Totale detraibile

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Particella

Data

Subalterno

Provincia Uff. Agenzia Entrate

9

CS21

CS22

CS23

CS24

N. d'ordine immobile

CS25 N. d'ordine Condominio

Codice comune

Data

T/U

Sez. Urb./Comune catast.

Numero e sottonumero

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

Foglio

Cod. Ufficio Ag. Entrate


Altri dati

Codice fiscale		AA I KI	
Codico tiscalo		Mod. N.	

Trasferimento					valenza so	spesa		Imposta so	ospesa					
residenza all'estero	CS21			1		,00	2		,0	0				
all estero	CS31			Plusvo	alenza rate	eizzata		Imposta rate	eizzata			Rata		
				3		,00	4		,0	0	5		,00	
Rideterminazione							Reddito o	omplessivo		lmp	osta		cconto	Maggiori acconti
dell'acconto	CS32					9	globale ri	determinato	1	rideter	minata	ridet 2	erminato	acconti 3
								,00	"		,00		,00	,00
:rrori								,00			,00		,00	,00
ontabili		Data inizio perio			ta fine per	riodo d'in	nposta							
	CS33	giorno mese	anno	291	iorno									
				Quadro		Modulo		Dime		Colonn		lees sate V	/	
	CS34			1		2		Rigo 3		4	u	Importo \	,00	
	CS35													
													,00	
	CS36												,00	
	CS37												,00	
	CS38												,00	
	CS39												,00	
	CS40												,00	
	CS41												,00	
	CS42												,00	
	CS43	Data inizio perio	odo d'imposta anno	Da ^g	ta fine per		nposta ino							Errori Contabili
	CC 4.4			Quadro		Modulo		Rigo	(Colonn	а	Importo '	Variato	
	CS44			1		2		3		4		5	,00	
	CS45												,00	
	CS46												,00	
	CS47												,00	
	CS48												,00	
	CS49												,00	
	CS50												,00	
	CS51												,00	
	CS52												,00	
	C332												,00	
	CS53	Data inizio perio	odo d'imposta anno		ta fine pe iorno	riodo d'ir	nposta							Errori Contabili
	CS54			Quadro		Modulo		Rigo	(Colonn	а	Importo '	Variato	
	C354			1		2		3		4		5	,00	
	CS55												,00	
	CS56												,00	
	CS57												,00	
	CS58												,00	
	CS59												,00	
	CS60												,00	
	CS61												,00	
	CS62												,00	
Eccedenza		Consolidato n	azionalo											
detrazioni da		Consolidato m											,00	
nvestimenti in start-up	C304	Consolidato m	ionalale										,00	

Codice fiscale	Mod. N.	

Zone franche urbane (ZFU)





Consolidato nazionale mondiale 2014

Dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti - Periodo d'imposta 2013

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

l.	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE	2	C6	Quadro NC - Riepilogo crediti, art. 165 del TUIR	2
1.1		2	V.	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE	
	Termini e modalità di presentazione Versamenti	2 2		DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE	2
	Acconti	3	C7	Quadro MF - Determinazione	
				del reddito imponibile complessivo	2
П.	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE		C8	Quadro MX - Trasferimenti al gruppo	3
	DEL FRONTESPIZIO	3	VI.	ICTRUZIONI DER LA COMPILAZIONE	
1.1	Generalità	3	VI.	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA	
1.2	Tipo di dichiarazione Dati relativi alla società o ente consolidante	3 3		DETERMINAZIONE DEL CREDITO	
	Dati relativi all a società o ente consolidante	3		D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI	
	della dichiarazione	4		ALL'ESTERO - CONSOLIDATO MONDIALE	3
1.5	Firma della dichiarazione	4	C9	Quadro MR - Crediti d'imposta per redditi	Ŭ
	Impegno alla presentazione telematica	5		prodotti all'estero, comma 1,	
1.7	Visto di conformità	5		art. 165 del TUIR	3
III.	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE		C10	Quadro ME - Crediti d'imposta per redditi	
ш.	DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE	6		prodotti all'estero, comma 6,	
C1	Quadro NF - Determinazione del reddito			art. 165 del TUIR	3
	complessivo globale	6	C11	Quadro MC - Riepilogo crediti,	
C2	Quadro NX - Trasferimenti al gruppo	10		art. 165 del TUIR	5
C3	Quadro NI - Interruzione della		C12	Concorso tra consolidato	
	tassazione di gruppo	15		nazionale e mondiale	5
IV.	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI		VII	UTILIZZO DEI CREDITI	
	QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE		VII.	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	5
	DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI		C13	Quadro CC - Utilizzo dei crediti trasferiti	J
	PRODOTTI ALL'ESTERO -		0.0	alla tassazione di gruppo	5
0.4	CONSOLIDATO NAZIONALE	16	C14	Quadro CN - Determinazione dell'imposta	5
C4	Quadro NR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 1,				_
	art. 165 del TUIR	17	VIII.	PROSPETTI	5
C5	Quadro NE - Crediti d'imposta	.,	C15	Quadro CK - Cessione delle eccedenze	
	per redditi prodotti all'estero,			dell'IRES nell'ambito del gruppo	5
	comma 6, art. 165 del TUIR	20	C16	Quadro CS - Prospetti vari	5

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

1.1 Premessa

Gli articoli da 117 a 142 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR"), disciplinano gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale.

Tali istituti prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un'unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia di consolidato nazionale applicabili in quanto compatibili anche al Consolidato mondiale ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 247 del 2005.

Il presente modello deve essere utilizzato:

- dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti ("consolidato nazionale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;
- dai soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

Nella particolare ipotesi prevista dall'art. 131, comma 2, del TUIR, di partecipazione in una società controllata non residente per il tramite di una o più controllate residenti, è necessario che la società controllante e ciascuna delle controllate residenti effettuino l'opzione per il consolidato nazionale. In tal caso si deve procedere alla compilazione del frontespizio, nonché dei quadri relativi al consolidato nazionale (NF, NX, NI, NR, NE ed NC) ed a quello mondiale (MF, MR, ME ed MC) determinando l'IRES nel quadro CN e compilando i quadri CC, CK e CS. In tutte le altre ipotesi in cui la società o ente consolidante abbia esercitato l'opzione sia per il consolidato nazionale che mondiale, dovranno essere seguite le modalità di compilazione analogamente a quanto sopra indicato per la fattispecie prevista dall'art. 131, comma 2, del TUIR.

1.2 Termini e modalità di presentazione

Il presente modello di dichiarazione deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo).

Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello UNICO 2014 SC.

Si ricorda che la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Riguardo alla reperibilità del modello e ad ulteriori istruzioni relative alla trasmissione telematica della dichiarazione, si veda quanto precisato nell'apposito paragrafo del modello UNICO 2014 SC, riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati.



Con riferimento ai termini di versamento dell'IRES derivante dal modello CNM, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'art. 73 del TUIR. In particolare, i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato.

In base al citato art. 17, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tali termini vanno riferiti al bilancio o rendiconto della società o ente consolidante.

Si ricorda che l'art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha inserito all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il comma 11-bis con il quale è stato previsto che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del d.lgs.

9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Acconti

In base all'art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nel modello CNM. Per il primo esercizio in cui è valida l'opzione la determinazione dell'acconto dovuto dalla società o ente controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La percentuale dell'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, è determinata nella misura del 101,5 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE **DEL FRONTESPIZIO**

Generalità

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale va utilizzato per la pre-

- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate re-
- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale comprende sei riquadri: i primi tre relativi al tipo di dichiarazione, ai dati della società o dell'ente consolidante e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Tipo di dichiarazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione del tipo di dichiarazione presentata.

Qualora la dichiarazione sia presentata per la tassazione di gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella "Consolidato nazionale".

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata per la determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, va barrata la casella "Consolidato mondiale". Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

Qualora il contribuente intenda presentare una delle seguenti dichiarazioni:

- correttiva nei termini;
- integrativa a favore ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998;

- integrativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
 integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998;
 integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998;
- si rinvia alle istruzioni riportate nel modello UNICO 2014 SC.

1.3

Dati relativi alla società o ente consolidante

Codice fiscale

Va indicato il codice fiscale dell'ente o società consolidante.

E necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Denominazione

Va indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo della società o ente consolidante. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione) ed il relativo codice catastale, la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Nel caso di soggetto non residente in Italia, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle istruzioni di UNICO 2014 SC .
Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione del soggetto dichiarante rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto – Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto

I dati da indicare in tali campi riguardano la data:

- •di approvazione o il termine legale di approvazione del bilancio della società o ente consolidante:
- di efficacia giuridica della fusione o della scissione.

Deve essere indicata nell'ultima dichiarazione della società fusa o scissa, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti dell'operazione straordinaria

Codici statistici

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**, presente nelle istruzioni del modello UNICO 2014 SC, in quanto compatibili.

Situazione: tale campo va compilato solo in caso di consolidato mondiale.

In particolare va indicato il codice 1 per il periodo normale d'imposta e il codice 2 nel caso di interruzione della tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 137 del TUIR.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

1.4
Dati relativi
al rappresentante
firmatario della
dichiarazione

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell'ente consolidante. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni del modello UNICO 2014 SC. I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

1.5
Firma della
dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

- 1. dei quadri che sono stati compilati;
- 2. dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.

L'art. 2-bis del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, prevede che qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai

sensi degli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) emerga un'imposta da versare o un minor rimborso l'invito a fornire i necessari chiarimenti di cui all'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) può essere richiesto mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente, ai sensi dell'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 203/2005, può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario. La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AWISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICE-ZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELE-MATICA".

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (per effetto delle modifiche del comma 94 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 5 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni), indicando nella casella "Soggetto":

- il **codice 1,** nell'ipotesi di revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia;
- il codice 2, nell'ipotesi di responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Inoltre, occorre compilare un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3 senza compilare il campo firma;
- il **codice 4,** nell'ipotesi di collegio sindacale (in tal caso va indicato per ciascun membro). Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione per via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare per via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

1.7 Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

C1. QUADRO NF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE

1.1 Generalità

Il quadro va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi o perdite comunicati dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del TUIR, apportando le rettifiche di consolidamento previste dall'art. 96, commi 5-bis, 7 e 8, del TUIR e dagli artt. 124 e 125 del medesimo testo unico.

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:

sezione I – Somma algebrica dei redditi complessivi netti;

sezione II – Rettifiche di consolidamento;

sezione III – Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità;

sezione IV – Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis, del TUIR;

sezione V – Interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8, del TUIR.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

1.2
Sezione I
Somma algebrica
dei redditi
complessivi netti

In tale sezione vanno indicati i redditi o le perdite (in tal caso, nelle apposite colonne, l'importo deve essere preceduto dal segno meno) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, così come determinati nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2014 SC.

Si fa presente che nell'ipotesi di adesione alla tassazione di gruppo di una SIIQ o SIINQ, individuate rispettivamente dai commi 119 e 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ai fini della determinazione del reddito complessivo globale dovrà tenersi conto del reddito (o della perdita) trasferito dai predetti soggetti riferibile esclusivamente alla gestione imponibile. Con riferimento alla società o ente consolidante, nel **rigo NF1** vanno indicati:

- in **colonna 2**, il reddito o la perdita di cui al quadro GN, righi GN5 colonna 3 (perdita) o GN6 colonna 5(reddito), del modello UNICO 2014 SC;
- in **colonna 3**, la quota, riferita al reddito indicato in colonna 2, di reddito "minimo" proprio o derivante da partecipazioni in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ovvero ai sensi dei commi 36-decies e 36-undecies dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011. Nel caso in cui la società o ente consolidante, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati due distinti righi, avendo cura di riportare nella colonna 1 del rigo NF2 il proprio codice fiscale.

La **casella 4** va barrata nel caso di perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del Tuir.

Nei **righi** da **NF2** a **NF7** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata;
- in colonna 2, il reddito o la perdita;
- in colonna 3, la quota, riferita al reddito indicato in colonna 2, di reddito "minimo" proprio o derivante da partecipazioni in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ovvero ai sensi dei commi 36-decies e 36-undecies dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011. Nel caso in cui la società consolidata, a seguito dell'applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati due distinti righi.

La **casella 4** va barrata nel caso di perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del Tuir.

Nella **casella "operazioni straordinarie"** deve essere indicato il codice desunto dalla tabella sotto indicata nel caso in cui il soggetto sia stato interessato da un'operazione straordinaria che non ha interrotto la tassazione di gruppo (permanendo i requisiti di cui all'art. 117 del TUIR).

- 1 Fusione propria (o per incorporazione) tra soggetti che aderiscono al consolidato
- 2 Fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato
- 3 Scissione totale o parziale non interruttiva del consolidato (codice da indicare sia da parte della scissa che della beneficiaria se partecipanti al consolidato)
- 4 Conferimento (codice da indicare sia da parte del conferente che del conferitario se partecipanti al consolidato)
- 5 Liquidazione volontaria
- Operazione straordinaria che ha comportato la continuazione del consolidato in esito positivo ad istanza d'interpello
- 7 Altra operazione straordinaria non compresa nelle precedenti

Nel rigo NF8:

- in **colonna 2**, deve essere indicata la somma algebrica degli importi di colonna 2 dei righi da NF1 a NF7;
- in **colonna 3**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei redditi "minimi" trasferiti dalle società partecipanti al consolidato. A tal fine, riportare la somma degli importi di colonna 3 dei righi da NF1 a NF7;
- in colonna 1, deve essere indicato l'ammontare delle perdite trasferite al consolidato non utilizzabili in diminuzione del reddito "minimo" complessivo di gruppo. Nel rispetto della disciplina delle società di comodo, infatti, la società consolidante all'atto della determinazione del reddito complessivo globale non può utilizzare le perdite attribuite dalle società partecipanti al consolidato a scomputo del reddito "minimo" indicato in colonna 3 del presente rigo. A tal fine, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, indicare, solo se positivo il risultato della seguente somma algebrica:

Se non risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, la colonna 1 non va compilata;

• in **colonna 4**, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, deve essere indicato il maggiore tra l'importo di colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 del rigo NF8. Se invece non risulta compilata la colonna 3 deve essere indicato l'importo di colonna 2 del presente rigo.

1.3 Sezione II Rettifiche di consolidamento

La presente sezione accoglie la variazione in diminuzione che la società o ente consolidante può apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito complessivo globale di gruppo, in applicazione dei commi 5-bis, 7 e 8 dell'art. 96 del TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi. Inoltre, nella presente sezione vanno indicate le variazioni previste dall'art. 124 del TUIR (interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio), dall'art. 125 del TUIR (mancato rinnovo dell'opzione) e dall'art. 13 del d.m. 9 giugno 2004.

Nel **rigo NF9** va indicata la variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota di interessi passivi deducibili dal reddito complessivo di gruppo in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 7 e 8 dell'art. 96 del TUIR. L'importo da indicare nel presente rigo deve corrispondere alla somma degli importi riportati nei righi NF24 e NF34.

Nel **rigo NF10** va indicata la variazione in aumento di cui all'art. 124, comma 1, lett. b) e art. 125, comma 1, del TUIR.

Nel **rigo NF11** va indicata la somma algebrica degli importi dei righi NF9 e NF10. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo NF12**, **colonna 2**, va indicato il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica degli importi dei righi NF8, colonna 4 e NF11. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Si precisa che, nel rispetto della disciplina delle società di comodo, nel caso in cui risulti compilata la colonna 3 del rigo NF8, nella **colonna 2** del **rigo NF12**, deve essere indicato il maggiore tra il risultato della seguente somma algebrica:

$$(NF8 col. 4 + NF11 - NF8 col. 1)$$

e l'importo di colonna 3 del rigo NF8.

Qualora sia stata compilata la colonna 3 del rigo NF8, nella **colonna 1** del **rigo NF12**, va riportato il risultato della seguente somma algebrica:

solo se positivo.

Qualora l'opzione sia stata escritata esclusivamente per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale), l'importo della colonna 3 del rigo NF8 va riportato nel quadro CN, rigo CN1, colonna 1, mentre l'importo della colonna 2 del rigo NF12 va riportato nel quadro CN, rigo CN1, colonna 2, o CN2.

Le eventuali perdite non compensate dovranno essere indicate nell'apposito quadro CS.

Nel caso in cui, invece, l'opzione sia stata esercitata anche per imprese controllate non residenti (consolidato mondiale), gli importi delle colonne 1 e 2 di rigo NF12 vanno riportati nel quadro MF, righi MF1 e MF2.

.

1.4

Sezione III
Dati relativi
ai trasferimenti
infragruppo in
regime di neutralità

In tale sezione vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti alla tassazione di gruppo, compresi quelli dell'ente o società consolidante, relativi ai beni trasferiti in regime di neutralità fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Dal periodo d'imposta successivo, infatti, non è più possibile avvalersi dell'agevolazione di cui all'art. 123 del TUIR, in quanto abrogato dall'art. 1, comma 33, lett. v), della legge n. 244 del 2007. Tuttavia, resta ferma l'applicazione degli art. 124, comma 1, e 125, comma 1 del TUIR.

Ai sensi dell'abrogato art. 123, comma 1, del TUIR nella presente dichiarazione va evidenziata la differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei precedenti periodi d'imposta.

Nei **righi** da **NF13** a **NF16** vanno indicati:

- in colonna 1, il codice fiscale della società o ente;
- in colonna 2, il valore di libro dei beni trasferiti;
- in colonna 3, il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.

1.5

Sezione IV
Interessi passivi
deducibili
ex art. 96,
comma 5-bis,
del TUIR

Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi agli interessi passivi maturati in capo ai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 dell'art. 96 del TUIR (banche ed altri soggetti finanziari), partecipanti alla tassazione di gruppo, ai fini dell'applicazione del comma 5-bis del citato art. 96.

In base al comma 5-bis, infatti, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato nazionale a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai citati soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. Tale disposizione si applica anche agli oneri assimilati agli interessi passivi, sempre che trovino fonte in rapporti che assolvono ad una funzione finanziaria e cioè di impiego di capitale, così come definiti dal comma 3 dell'art. 96 del TUIR (cfr. circ. 19 del 21 aprile 2009).

Si precisa che, nell'ipotesi in cui nell'ambito della medesima "fiscal unit" si trovino società c.d. "industriali" e società che esercitano attività bancaria, assicurativa o finanziaria (c.d. "finanziarie"), possono trovare applicazione, per le prime, le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 96 del TUIR e, limitatamente alle seconde, le disposizioni di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, configurando – ai soli fini del calcolo degli interessi passivi deducibili – una sorta di doppio perimetro di consolidamento: l'uno "industriale" e l'altro "finanziario" (cfr. circ. n. 37 del 22 luglio 2009).

Nel caso in esame, ai fini dell'applicazione del comma 5-bis dell'art. 96 del TUIR, per "interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti" si intendono quelli maturati esclusivamente tra soggetti appartenenti al sub consolidato finanziario. Vanno considerati interessi verso terzi ("estranei al consolidato") tutti quelli maturati dalle società comprese nel sub consolidato "finanziario" nei confronti delle altre società (sia rientranti nel sub consolidato "industriale" sia quelle esterne al consolidato).

A tal fine, nei **righi** da **NF17** a **NF22** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante), rientrante tra i soggetti di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 96 del TUIR, per la quale sono maturati interessi passivi;
- in **colonna 2**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui a colonna 1 a favore di altri soggetti partecipanti al consolidato;
- in **colonna 3**, l'ammontare degli interessi passivi maturati in capo al soggetto di cui a colonna 1 a favore di altri soggetti estranei al consolidato.

I dati sopra richiesti sono evidenziati nel rigo GN35 (o GC 35) del modello UNICO 2014

SC di ciascuna società.

Nel rigo **NF23**, **colonne 2 e 3**, va riportato, rispettivamente, il totale delle colonne 2 e 3 dei righi da NF17 a NF22 di tutti i moduli compilati.

Nel rigo **NF24**, va riportato l'ammontare degli interessi passivi deducibile dal reddito complessivo di gruppo, pari al 4 per cento del minor importo indicato nel rigo NF23, colonna 2 e nel rigo NF23, colonna 3.

Tale ammontare deve essere incluso nel rigo NF9 del presente quadro.

In caso di compilazione di più moduli i righi NF23 e NF24 vanno compilati unicamente nel primo modulo.

1.6

Sezione V Interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8, del TUIR

Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi alle eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati e alle eccedenze di risultato operativo lordo delle società aderenti al consolidato nazionale nonché delle società estere virtualmente incluse nel consolidato medesimo, ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito complessivo di gruppo ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 96 del TUIR.

Si precisa che l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al consolidato da parte delle medesime società nonché dalle società virtualmente incluse nel consolidato ai sensi del comma 8 dell'art. 96 del TUIR. Le eventuali eccedenze di interessi passivi o di ROL non trasferibili non devono essere esposte nel presente modello.

In particolare, nei **righi** da **NF25** a **NF30** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata (ovvero consolidante);
- in **colonna 2**, l'eventuale eccedenza di interessi passivi trasferita al consolidato dal soggetto di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, l'eventuale eccedenza di risultato operativo lordo trasferita al consolidato dal soggetto di cui a colonna 1.

Si precisa che ogni singola società partecipante può apportare o un'eccedenza di interessi passivi o un'eccedenza di ROL. Pertanto, a fronte di uno stesso codice fiscale indicato in colonna 1, non possono essere compilate contemporaneamente la colonna 2 e la colonna 3. I dati sopra richiesti sono evidenziati nel rigo GN36 (o GC36) del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società.

Nei **righi** da **NF31** a **NF33** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società estera virtualmente inclusa nel consolidato nazionale ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 96 del TUIR;
- in colonna 2, il codice identificativo estero;
- in colonna 3, il codice paese estero;
- in **colonna 4**, l'ammontare degli interessi passivi ed oneri assimilati, eccedenti quelli attivi e proventi assimilati, di cui all'art. 96, comma 8, del TUIR;
- in **colonna 5**, il 30 per cento del risultato operativo lordo della società estera determinato secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 96 del TUIR;
- in **colonna 6**, il risultato operativo lordo che eccede l'ammontare degli interessi passivi ed oneri assimilati netti. A tal fine, riportare la differenza (positiva) tra l'importo di colonna 5 e quello di colonna 4.

Si precisa che il comma 8 dell'art. 96 trova applicazione, esclusivamente, con riferimento alla eventuale capienza di risultato operativo lordo manifestata (successivamente alla compensazione con gli interessi passivi di competenza) in capo al soggetto non residente e, non anche, all'eccedenza degli interessi passivi che quest'ultimo potrebbe manifestare nell'ipotesi opposta di incapienza del proprio risultato operativo lordo (cfr. Circ. 12 del 19 febbraio 2008). Pertanto, i righi da NF31 a NF33 possono essere compilati unicamente qualora, con riferimento a ciascuna società estera ivi indicata, il 30 per cento del risultato operativo lordo risulti superiore agli interessi passivi ed oneri assimilati netti di cui a colonna 4.

Si precisa, altresì, che la consolidante acquisisce il ROL delle controllate estere (ovvero l'eccedenza del 30 per cento del ROL sugli interessi passivi netti di queste ultime) in misura integrale, a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta in quest'ultime.

Inoltre, non è possibile l'inclusione virtuale nel consolidato nazionale di società estere che in base alla normativa interna non sarebbero soggette all'ordinaria disciplina prevista dall'art. 96, in quanto rientranti in una delle tipologie societarie di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Infine, in presenza di ROL capiente evidenziato sia da soggetti residenti partecipanti al consolidato nazionale che da soggetti controllati non residenti (in quest'ultimo virtualmente inclusi ai limitati fini dell'applicazione della disposizione di cui al predetto comma 8), il ROL evidenziato dai soggetti residenti deve essere utilizzato con priorità rispetto a quello registrato dalle

entità controllate estere (cfr. Circ. 19 del 21 aprile 2009).

Nel **rigo NF34**, riportare la somma degli importi indicati in colonna 2 dei righi da NF25 a NF30 di tutti i moduli compilati. Tale ammontare deve corrispondere alla somma degli importi indicati in colonna 3 dei righi da NF25 a NF30 ed in colonna 6 dei righi da NF31 a NF33 di tutti i moduli compilati. Tale ammontare deve essere incluso nel rigo NF9 del presente quadro. In caso di compilazione di più moduli il rigo NF34 va compilato unicamente nel primo modulo.

C2. QUADRO NX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

2.1

Generalità

In tale quadro vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti al consolidato, compresi quelli dell'ente o società consolidante, nelle corrispondenti sezioni sotto elencate:

sezione I – Oneri detraibili;

sezione II – Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento;

sezione III – Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;

sezione IV – Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti d'imposta;

sezione V – Ritenute;

sezione VI – Crediti d'imposta concessi alle imprese, trasferiti dalle società del gruppo;

sezione VII – Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni;

sezione VIII - Trasferimenti eccedenze infragruppo;

sezione IX – Acconti versati;

sezione X – Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;
 sezione XI – Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR;

sezione XII – Aiuto alla crescità economica di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

sezione XIII – Investimenti in start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

sezione XIV – Trasferimento della residenza all'estero di cui all'art. 166, comma 2-quater, del TUIR e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2013.

Si precisa che i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 possono essere trasferiti per un ammontare non superiore all'IRES dovuta a titolo di saldo ed acconto.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

I dati sono desumibili dalle dichiarazioni presentate da ciascuna società che abbia aderito al consolidato ed esposti nel relativo quadro GN. Qualora in capo alle società aderenti al consolidato siano intervenute operazioni straordinarie, i dati sono stati esposti nel quadro GC di ciascuna dichiarazione. In tal caso l'indicazione dei righi del quadro GN va riferita al quadro GC.

2.2 Sezione I Oneri detraibili

In tale sezione vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN 15 e GN 16, dell'UNICO 2014 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nei **righi** da **NX1** a **NX3**, va indicato:
• in **colonna 1**, il codice fiscale della società titolare degli oneri;

- in **colonna 2**, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta:
 - 1 interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006);
 - 2 interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006);
 - 3 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006);
 - 4 interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006);
 - 5 interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011);

- in colonna 3, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 2 e va barrata la casella 4 (Periodo) nel caso in cui le spese siano state sostenute fino al 5 giugno 2013;
- in colonna 5, l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 2;
- in **colonna 6**, l'importo degli altri oneri detraibili;
- in colonna 7, l'ammontare dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del decreto – legge 28 dicembre 2013, n. 149;
- in colonna 10, l'importo delle spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (art. 16 comma 1-bis, decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013);
- in colonna 8, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 10 e va barrata la casella 9 (Periodo) nel caso in cui le spese siano state sostenute fino al 31 dicembre 2013

Nel **rigo NX7, colonna 1** va riportato l'ammontare totale degli altri oneri detraibili riferibili ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nella colonna 6 dei righi da NX1 a NX3; in colonna 2, va riportato l'ammontare totale delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del decreto – legge 28 dicembre 2013, n. 149, riferibili ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nella colonna 7 dei righi da NX1 a NX3.

2.3

Sezione II Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN3 del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX8** va indicato l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento appartenenti alla consolidante.

Nei **righi** da **NX9** a **NX13** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in colonna 2, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento.

Nel **rigo NX14** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX8 a NX13.

2.4

Sezione III Crediti d'imposta per redditi prodotti . all'estero

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN17, del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di

Nel **rigo NX15** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla consolidante.

Nei **righi** da **NX16** a **NX20** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti d'imposta;
- in **colonna 2**, l'importo di cui al rigo GN17.

Nel rigo NX21 va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX15 a NX20.

2.5

Sezione IV

Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti d'imposta

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e gli altri crediti d'imposta, già indicati nel quadro GN, rigo GN18 del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nei **righi** da **NX22** a **NX27** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società titolare dei crediti;
- in colonna 2, l'importo della colonna 1 del rigo GN18;
 in colonna 3, l'importo della colonna 2 del rigo GN18.

Nel **rigo NX28** va riportato l'ammontare totale degli altri crediti d'imposta, spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nella colonna 3 dei righi da NX22 a NX27. l crediti indicati nella colonna 2 della presente sezione devono essere riportati nel rigo CS18, del quadro CS.

Sezione V Ritenute

In tale sezione vanno indicate le ritenute subite, già indicate nel quadro GN, rigo GN19 del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX29** va indicato l'importo delle ritenute subite dalla società o ente consolidante. Nei **righi** da **NX30** a **NX34** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società che ha subito le ritenute;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX35** va riportato l'ammontare totale delle ritenute subite dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicate nei righi da NX29 a NX34.

Sezione VI

Crediti d'imposta concessi alle imprese del gruppo

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che le società aderenti alla tassazione di gruppo imputano al consolidato, così come esposti nel quadro GN, sezione V, del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società.

Si precisa che nella presente sezione vanno indicati anche i crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni delle società consolidate, relative al periodo d'imposta antecedente a quello di trasferiti dalle società ingresso o di inizio del consolidato, trasferiti alla consolidante e utilizzati dalla stessa in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione; in tal caso va barrata la casella "Tipo".

Nei **righi** da **NX36** a **NX40** va indicato:

- in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2014 SC;
- in colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in colonna 3, il codice fiscale della società che ha attribuito il credito;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato.

2.8

Sezione VII Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni

In tale sezione vanno indicate le eventuali eccedenze di IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni che le società aderenti alla tassazione di gruppo attribuiscono, in tutto o in parte, al consolidato, così come indicate nel quadro GN, rigo GN9 del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società.

Nel **rigo NX41** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **righi** da **NX42** a **NX46**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l'eccedenza ed in colonna 2, il relativo importo.

Nel **rigo NX47** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta indicate nei righi da NX41 a NX46.

2.9

Sezione VIII **Trasferimenti** eccedenze infragruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze dell'IRES ricevute dalle società aderenti alla tassazione di gruppo a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, trasferite al consolidato ed indicate nel quadro GN, rigo GN20 del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società.

Nel **rigo NX48** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **righi** da **NX49** a **NX53**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha trasferito l'eccedenza ed in colonna 2 il relativo importo.

Nel **rigo NX54** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta trasferite al gruppo, indicate nei righi da NX48 a NX53.

Nel **rigo NX55** va indicato:

- in colonna 1, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione, modello CNM 2013, quadro NX, rigo NX55, colonna 4;
- in colonna 2, il totale disponibile di eccedenze, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo NX54 e di quello in colonna 1 del presente rigo;
- in colonna 3, l'importo utilizzato dalla consolidante in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1 del quadro CN, righi CN17 e CN18;
- in colonna 4, l'importo della colonna 2 che residua dopo l'utilizzo di colonna 3, da riportare nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo.

Sezione IX Acconti versati

Nella presente sezione vanno indicati gli acconti versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, come esposti nel quadro GN, rigo GN21 del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società del consolidato.

Nel **rigo NX56**, con riferimento alla società consolidante, va indicato:

- in colonna 1, l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2014 SC, rigo GN21, colonna 1;
- in colonna 2, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in colonna 3, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto;
- in colonna 4, l'importo del maggior acconto dovuto, versato in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto.

Si precisa che la società o ente consolidante deve indicare nelle colonne 2 e 3 del rigo NX56

l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto e l'importo degli acconti versati con il modello di pagamento F24 sia a titolo proprio che per effetto della tassazione di gruppo.

Nei **righi NX57** e **NX58**, con riferimento alle società consolidate va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale;
- in colonna 2, l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2014 SC, rigo GN21, colonna 1;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto mediante il modello di pagamento F24;
- in **colonna 4**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto mediante il modello di pagamento F24;
- in **colonna 5**, l'importo del maggior acconto dovuto, versato in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto.

Si precisa che, in caso le società aderenti al consolidato (consolidante o consolidate), partecipino in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 115 del TUIR ed abbiano ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, l'importo dei versamenti degli acconti attribuiti al consolidato va indicato al netto dell'ammontare ceduto.

Qualora una delle società facenti parte della tassazione di gruppo, sia essa consolidante che consolidata, sia stata interessata da una operazione straordinaria, occorre indicare il codice fiscale e i dati relativi agli acconti versati dai soggetti confluiti in una delle società del consolidato, avendo cura di barrare la casella di **colonna 5**.

Ad esempio, in caso di incorporazione avvenuta nel corso del periodo d'imposta di una società da parte di una consolidata, dovranno essere indicati:

- in un rigo, il codice fiscale e gli acconti effettuati da quest'ultima, senza barrare la casella "Operazione straordinaria";
- nel successivo, il codice fiscale e gli acconti effettuati dal soggetto incorporato, barrando la casella "Operazione straordinaria".

Nel **rigo NX62** va riportato, nelle rispettive **colonne 1**, **2, 3** e **4**, il totale delle eccedenze e degli acconti.

2.11

Sezione X

Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES, derivanti dalle dichiarazioni dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, per la parte attribuita al consolidato, indicati nella sezione III del quadro GN del modello UNICO 2014 SC.

Si precisa che tali eccedenze possono essere trasferite, da ciascuna società aderente, per un importo complessivo non superiore al limite indicato nell'art. 34 legge n.388 del 2000 ed utilizzate in compensazione dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24. Non soggiace a detto limite, invece, il credito di cui al comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 209 del 2002. Si precisa che nella presente sezione vanno indicati anche i crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni delle società consolidate, relative al periodo d'imposta antecedente a quello di ingresso o di inizio del consolidato, trasferiti alla consolidante e utilizzati dalla stessa in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione; in tal caso va barrata la **casella "Tipo"**.

Nel **rigo NX63** va indicato:

- in colonna 1, il codice tributo (ad es. 6099 per l'IVA);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla società o ente consolidante.

Nei **righi** da **NX64** a **NX68** va indicato:

- in colonna 1, il codice tributo;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 3**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidata.

2.12

Sezione XI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, determinate da ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo in relazione a redditi esteri prodotti nei periodi d'imposta precedenti l'esercizio dell'opzione per il Consolidato. In particolare, nei **righi** da **NX69** a **NX73**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2014 SC delle società che trasferiscono le eccedenze:

- in colonna 1, il codice fiscale della società;
- in colonna 2, l'anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 3**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in colonna 4, l'eccedenza d'imposta nazionale;
- in **colonna 5**, l'eccedenza d'imposta estera.

Le eccedenze esposte nella presente sezione vanno riportate nel quadro NE, sez. I-C, nella colonna corrispondente al periodo di formazione della relativa eccedenza.

2.13

Sezione XII
Aiuto alla crescita
economica di cui
all'art. 1 del
decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 22 dicembre
2011, n. 214.

In tale sezione va indicato l'importo della deduzione di cui all'art. 1 del d.l. n. 201 del 2011 trasferito da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, già indicato nel quadro GN, rigo GN22 del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società consolidata.

Nel **rigo NX74** va indicato l'importo della deduzione trasferito dalla società o ente consolidante

Nei **righi** da **NX75** a **NX79** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società che ha trasferito la deduzione;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX80** va riportato il totale degli importi di cui al rigo NX74 e a colonna 2 dei righi da NX75 a NX79.

Le deduzioni esposte nella presente sezione vanno riportate nel quadro CN, rigo CN4, colonna 3.

2.14

Sezione XIII Investimenti in start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In tale sezione vanno indicati gli importi relativi all'investimento in start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, trasferiti da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo.

Nei righi da NX81 a NX86 va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo deducibile trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato già indicato nel quadro GN, rigo GN22, colonna 2, del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società;
- in **colonna 3**, l'ammontare dell'investimento trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato già indicato nel quadro GN, rigo GN15, colonna 1 ("Investimenti in star-up a vocazione sociale") del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società;
- in **colonna 4**, l'ammontare dell'investimento trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato già indicato nel quadro GN, rigo GN15, colonna 2 ("Investimenti in star-up innovative") del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società.

Nei **righi** da **NX82** a **NX86** va indicato:

• in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente consolidato che ha trasferito l'importo relativo all'investimento.

Nel **rigo NX87** va riportato:

- in **colonna 2**, il totale degli importi di cui ai righi da NX 81 a NX86, colonne 2, da utilizzare nel quadro CN, rigo CN4, colonna2;
- in **colonna 3**, il totale degli importi di cui ai righi da NX 81 a NX86, colonne 3, da utilizzare nel quadro CN, rigo CN6, nella misura del 25%;
- in **colonna 4**, il totale degli importi di cui ai righi da NX 81 a NX86, colonne 4, da utilizzare nel quadro CN, rigo CN6, nella misura del 19%.

2.15

Sezione XIV
Trasferimento
residenza
all'estero di cui
all'art. 166,
comma 2-quater,
del TUIR e del
d.m. 2 agosto
2013.

In tale sezione vanno indicati l'ammontare della plusvalenza unitariamente determinata e l'importo la cui tassazione può essere sospesa per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del TUIR e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 agosto 2013 trasferito da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, già indicato nel quadro GN, rigo GN22, colonne 3 e 4 del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società consolidata.

Nei **righi** da **NX88** a **NX93** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società che ha trasferito la plusvalenza;
- in colonna 2, l'importo della plusvalenza unitariamente determinata;
- in **colonna 3**, il corrispondente importo sospendibile.

Nel **rigo NX94, colonna 1,** va riportato il totale degli importi a colonna 2 dei righi da NX88 a NX93; in **colonna 2**, va riportato il totale degli importi di cui a colonna 3 dei righi da NX88 a NX93

La scelta per la sospensione e/o la rateizzazione della tassazione va evidenziata nel quadro CS, rigo CS31.

C3. QUADRO NI - INTERRUZIONE **DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO**

Generalità

Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nelle ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione. La società o l'ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si precisa che, in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo, avvenuta nel corso del periodo d'imposta, la società o ente già consolidante deve allegare il presente quadro nel proprio modello Unico SC. Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

sezione I – Dati relativi ai versamenti; sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973;

sezione III – Attribuzione delle perdite.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

Sezione I Dati relativi ai versamenti

Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente consolidante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione.

Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero eccedere guanto dovuto, la medesima consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolidato, la data da cui ha avuto effetto l'evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo.

L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.

Nel **rigo NI1** va indicato, in **colonna 1**, il totale del primo acconto versato; in **colonna 2**, l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.

Nel **rigo NI2** va indicato il secondo acconto, come specificato nelle istruzioni fornite per il rigo NI1. Nei **righi** da **NI3** a **NI7** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo;
- in colonna 2, la data in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo;
- in colonna 3, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla società;
- in **colonna 4**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito alla società.

Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti.

3.3

Sezione II Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 In tale sezione va indicata l'eccedenza dell'IRES di cui al quadro CN, rigo CN22, colonna 3, del modello CNM 2013, ceduta ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 per effetto del venir meno della tassazione di gruppo.

Nei righi da NI8 a NI12 vanno indicati, rispettivamente, nella colonna 1, il codice fiscale della società cessionaria e, nella **colonna 2**, l'importo dell'eccedenza ad essa ceduta.

Nel **rigo NI13** va indicato l'importo complessivo dell'eccedenza ceduta.

Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l'eccedenza di IRES risultante dal precedente modello CNM chiesta in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello UNICO.

3.4

Sezione III **Attribuzione** delle perdite In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate al-

la fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificato il mancato rinnovo dell'opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nei **righi** da **N114** a **N118** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;
- nelle **colonne 2** e **3**, l'ammontare delle perdite attribuite distinte tra quelle utilizzabili in misura limitata e quelle utilizzabili in misura piena di cui al quadro CS, righi da CS2 a CS5 del modello CNM 2013.

Si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate, come esposto nel quadro CS. Ciascun soggetto interessato riporterà l'ammontare delle perdite attribuite nel Prospetto Perdite d'impresa non compensate - Quadro RS del proprio modello UNICO.

Si precisa, inoltre, che le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione non possono considerarsi perdite della consolidante e pertanto sono riferibili ai soggetti che le hanno generate (cfr. risoluzione n. 48 del 2007).

Pertanto, se in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale, si è optato per un criterio di imputazione delle perdite residue diverso dall'attribuzione alla consolidante, anche le perdite generate dalle predette rettifiche devono essere riattribuite ai soggetti ai quali si riferiscono le stesse.

In particolare, le perdite relative alle rettifiche di consolidamento:

- corrispondono all'importo della rettifica in diminuzione, al netto di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, se il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo negativo ovvero pari a zero;
- sono pari alla differenza, se negativa, tra il reddito di periodo, comprensivo di eventuali rettifiche in aumento apportate dalla medesima società, e la rettifica di consolidamento in diminuzione, qualora il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo positivo.

IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO NAZIONALE - QUADRI NR, NE E NC

I quadri NR, NE e NC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR. In particolare:

- il quadro NR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;
- il quadro NE deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;
- il quadro NC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi dei commi 1 e 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri NR e NE.

La determinazione del credito di cui al comma 1, la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e l'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla singola società partecipante al consolidato.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell' art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Si precisa che l'art. 17 comma 1 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, ha previsto che per le imposte sui redditi assolte all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente è attribuito un credito d'imposta scomputabile ai sensi dell'art. 79 del TUIR, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.

A tal fine, il credito scomputabile è determinato ai sensi del citato art. 165 del TUIR e, quindi, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta. Pertanto, per le SIIQ o SIINQ occorre far riferimento al reddito complessivo dato dalla somma del reddito della gestione imponibile e della gestione esente ed alla parte di risultato della gestione esente riferibile agli immobili posseduti all'estero, determinando tali elementi secondo le regole ordinariamente applicate nel reddito d'impresa (cfr. circ. 31 gennaio 2008, n. 8).

Ai fini della compilazione dei seguenti quadri, quindi, con riferimento ai predetti soggetti occorre tenere conto nella determinazione del reddito estero e del reddito complessivo globale di gruppo anche del reddito derivante da immobili posseduti all'estero inclusi nella gestione esente, ciò anche ai fini della determinazione dell'imposta lorda e dell'imposta netta del gruppo che, pertanto, dovrà essere rideterminata tenendo conto del predetto reddito estero.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C4. QUADRO NR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

4.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1, del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero da ciascun soggetto consolidato per i periodi d'imposta nei quali opera la tassazione di gruppo.

La determinazione del credito va effettuata distintamente per ciascun soggetto partecipante al consolidato, con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la sezione I è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante e riferito al singolo soggetto distintamente per Stato ed anno di produzione del reddito estero;
- la sezione II è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero, riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1-bis, lett. a), del TUIR, per reddito complessivo si intende il reddito complessivo globale del gruppo e che ai sensi della successiva lett. b) la quota d'imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; ai fini della determinazione della quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda di gruppo. Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo globale) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;
- ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione Il sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

4.2

Sezione I
Dati relativi
al credito d'imposta
per redditi prodotti
all'estero di cui
al comma 1,
art. 165 del TUIR

Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro. In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1. Qualora il singolo soggetto abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei **righi** da **NR1** a **NR8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha prodotto il reddito estero;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2014 SC;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 4**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2012 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 1/10/2013 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2014, nella colonna 5 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2014.

Per i soggetti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, occorre indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2015, l'importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 27,5% dell'importo di colonna 4 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 6**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in colonna 7, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3:
- in colonna 8, l'imposta netta italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10**, il credito, nella misura riferibile al soggetto di cui alla colonna 1, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 2 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 3.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9. La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	pagata	di cui resasi definitiva entro il 01/10/2013	di cui resasi definitiva entro il 30/09/2014	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 01/10/2013
Alfa	Α	2012	1.000	350	200	150	200
Beta	В	2012	2.000	600	600		600

per il soggetto Alfa, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 10 è di euro 200;

• in **colonna 11**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

(colonna 4 / colonna 6) x colonna 7

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

• in **colonna 12** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

colonna 11 – colonna 10

• la colonna 13, va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

4.3

Sezione II
Determinazione
del credito d'imposta
per redditi prodotti
all'estero di cui al
comma 1, art. 165
del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 12 dei righi da NR1 a NR8 della sezione I è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito estero, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 8 dei righi da NR1 a NR8), tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 12 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II (ad esempio, se nella sezione I sono stati com-

pilati tre righi di cui i primi due relativi all'anno 2012 ed il terzo rigo all'anno 2013, nella sezione Il dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2012 ed uno per l'anno 2013). In particolare nei **righi** da **NR9** a **NR11** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più righi relativi allo stesso anno);
- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 12 dei righi da NR1 a NR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 8) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 9) dei righi della sezione I riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo NC1 del quadro NC.

C5. QUADRO NE - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

5.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero. Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito

Qualora il soggetto consolidato abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nel **rigo NE1** va riportato il codice fiscale del soggetto per il quale si procede alla determinazione delle eccedenze.

Nei **righi** da **NE2** a **NE6** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in colonna 2, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo globale. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (colonna 1 e colonna 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva,

comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).

in **colonna 5**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;

• in colonna 6, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la par-

te non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:
imposta estera = 120
quota di imposta lorda = 100
capienza entro i limiti dell'imposta netta = 70
credito spettante ai sensi del comma 1 = 70
importo da indicare nella colonna 6 = 100 - 70 = 30

- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2:
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$(\frac{\text{col. } 3}{\text{col. } 5} \times \text{col. } 7) - \text{col. } 4$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale, corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$(\frac{\text{col. }3}{\text{col. }5} \times \text{col. }7)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

- 1) se l'importo di colonna 5, in valore assoluto, è minore di quello di colonna 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di colonna 3 e colonna 5
 - Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.
- 2) se l'importo di colonna 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di colonna 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.
- in **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi. Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

col. 4 – (
$$\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}$$
)

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella colonna 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza, ad esempio, nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato. Si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 ed al comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 in precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne** da **10** a **17** dei **righi** da **NE2** a **NE6** va indicato:

- in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 11**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di colonna 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.
 - Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno;
- in colonna 12, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nella colonna 10 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 13**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibili dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 14**, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 13 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

COLONNA 11 NON COMPILATA

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

COLONNA 11 COMPILATA

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni riferite al soggetto di cui al rigo NE1, sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.

Calcolare: Capienza = col. 8 - col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;

 riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;

 riportare l'importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo NE11 o NE17 o NE23);

 infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo NE12 o NE18 o NE24).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;

- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;

 infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo NE12 o NE18 o NE24).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare **LimiteCredito** = Capienza – col. 12 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato).

Se LimiteCredito è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;

- riportare nella colonna 17 l'importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;

 infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo NE12 o NE18 o NE24).

Se LimiteCredito è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

- nella colonna 15 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

• in **colonna 16**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

• in **colonna 17**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo NC3 del quadro NC.

5.3

Sezione I-B
Determinazione
del credito con
riferimento ad
eccedenze maturate
nella presente
dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione l-A le quali vanno aggregate, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **righi** da **NE7** a **NE9** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di colonna 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di colonna 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;
- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 5** o nella **colonna 6**. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200 col. 4 = 1.000	col. 3 = 1.000 col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800 col. 4 = 800	col. 3 = 1.300 col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = - 500 col. 4 = 0	col. $3 = 600$ col. $5 = -500$	col. 6 = 600

5.4

Sezione I-C
Determinazione
del credito con
riferimento ad
eccedenze maturate
nelle precedenti
dichiarazioni

Tale sezione, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi da NE7 a NE9 presenti nella sezione I-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per soggetto consolidato e per periodo di formazione.

Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro NX, sez. XI, secondo il periodo di formazione. Nel rigo NE10 va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nelle **colonne da** 1 a 8 del **rigo NE11** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 8 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella colonna 1 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 1 (o nel rigo NE19, colonna 1 o nel rigo NE25, colonna 1) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 2 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 2 (o nel rigo NE19, colonna 2 o nel rigo NE25, colonna 2) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 3 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 3 (o nel rigo NE19, colonna 3 o nel rigo NE25, colonna 3) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 4 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 4 (o nel rigo NE19, colonna 4 o nel rigo NE25, colonna 4) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 5 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 5 (o nel rigo NE19, colonna 5 o nel rigo NE25, colonna 5) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 6 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 6 (o nel rigo NE19, colonna 6 o nel rigo NE25, colonna 6) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 7 del rigo NE 11 riportare quanto indicato nel rigo NE 13, colonna 7 (o nel rigo NE 19, colonna 7 o nel rigo NE 25, colonna 7) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE 10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 8 del rigo NE11 riportare quanto indicato nel rigo NE13, colonna 8 (o nel rigo NE19, colonna 8 o nel rigo NE25, colonna 8) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 9 del rigo NE 11 riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo NE 10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 di uno dei righi da NE7 a NE9 relativo al medesimo Stato.

Nelle **colonne da 1 a 8** del **rigo NE12** va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 8 l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione. In particolare:

- nella colonna 1 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 1 (o nel rigo NE20, colonna 1 o nel rigo NE26, colonna 1) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 2 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 2 (o nel rigo NE20, colonna 2 o nel rigo NE26, colonna 2) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 3 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 3 (o nel rigo NE20, colonna 3 o nel rigo NE26, colonna 3) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 4 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 4 (o nel rigo NE20, colonna 4 o nel rigo NE26, colonna 4) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 5 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 5 (o nel rigo NE20, colonna 5 o nel rigo NE26, colonna 5) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 6 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 6 (o nel rigo NE20, colonna 6 o nel rigo NE26, colonna 6) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 7 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 7 (o nel rigo NE20, colonna 7 o nel rigo NE26, colonna 7) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella colonna 8 del rigo NE12 riportare quanto indicato nel rigo NE14, colonna 8 (o nel rigo NE20, colonna 8 o nel rigo NE26, colonna 8) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo NE10 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 9** del rigo NE12 riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 di uno dei righi da NE7 a NE9 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a 8 dei righi NE11 e NE12 devono essere altresì riportate anche le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinate dalla società di cui al rigo NE1, in rela-

zione a redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l'ingresso nel Consolidato. A tal fine nei righi NE11 e NE12 riportare, nella corrispondente colonna relativa all'anno di formazione delle eccedenze, gli importi delle eccedenze indicate nella sezione XI del quadro NX.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni, riferite ad un determinato Stato, siano oggetto di rideterminazione nella sezione I-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei righi NE11 e NE12, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo NE15.

RIGO NE15 - Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del **rigo NE15** va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 8 del rigo NE11;

Nella **colonna 2** del **rigo NE15** va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 8 del rigo NE12.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo NE15 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo NE15 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del **rigo NE15** va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del **rigo NE15** va riportato il risultato della seguente operazione:

somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonna da 1 a 8 del rigo NE11 + col. 3 rigo NE15.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei righi NE13 e NE14.

Qualora non sia maturato alcun credito (NET5, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi NET3 e NET4 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi NETT e NET2; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo NE15; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO NE13

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, colonna 1 e l'importo indicato nel rigo NE15, colonna 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo NE13 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo NE11 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d'imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo NE13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, colonna 2 e l'importo del RI-PORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo NE13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, colonna 3 e l'importo del RI-PORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo NE13;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, colonna 4 e l'importo del RI-PORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo NE13;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, colonna 5 e l'importo del RI-PORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo NE13;

 effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, colonna 6 e l'importo del RI-PORTO A5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo NE13;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, colonna 7 e l'importo del RI-PORTO A6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo NE13;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, colonna 8 e l'importo del RI-PORTO A7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE13, colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo NE13;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE11, colonna 9 e l'importo del RI-PORTO A8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE13, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo NE13, colonna 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo NE11, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo NE13 non va compilata.

RIGO NE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, colonna 1 e l'importo nel rigo NE15, colonna 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo NE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo NE12. Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo NE14;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, colonna 2 e l'importo del RI-PORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo NE14;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, colonna 3 e l'importo del RI-PORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo NE14;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, colonna 4 e l'importo del RI-PORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo NE14;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, colonna 5 e l'importo del RI-PORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo NE14;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, colonna 6 e l'importo del RI-PORTO B5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo NE14;

 effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, colonna 7 e l'importo del RI-PORTO B6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo NE14;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, colonna 8 e l'importo del RI-PORTO B8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo NE14, colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo NE14;

 effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo NE12, colonna 9 e l'importo del RIPOR-TO B7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo NE14, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo NE14, colonna 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo NE12, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo NE14 non va compilata.

Si propone il seguente esempio:

SEZIONE I-C	NE10 Codice Stato estero					
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze matura- te nelle precedenti		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
dichiarazioni	NE11 Eccedenza d'imposta nazionale	100,00	90,00	,00	-80,00	5 10,00
	NE12 Eccedenza d'imposta estera	,00,	,00,	,00	,00	,00,
	NE13 Residuo d'imposta nazionale		40,00	,00,	,00	10,00
	NE14 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00,
Casi particolari	segue		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
Casi particolari	segue NE11 Eccedenza d'imposta nazionale					
Casi particolari			d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta precedente	d'imposta
Casi particolari	NE11 Eccedenza d'imposta nazionale		d'imposta precedente 6 30,00	d'imposta precedente 7 10,00	d'imposta precedente 8 10,00	9 70,00
Casi particolari	NE11 Eccedenza d'imposta nazionale NE12 Eccedenza d'imposta estera		d'imposta precedente 6 30,00 ,00	d'imposta precedente 7 10,00 ,00	d'imposta precedente 8 10,00 ,00	9 70,00 ,00
Casi particolari	NE11 Eccedenza d'imposta nazionale NE12 Eccedenza d'imposta estera NE13 Residuo d'imposta nazionale		d'imposta precedente 6 30,00 ,00 30,00	d'imposta precedente 7 10,00 ,00 10,00 ,00	d'imposta precedente 8 10,00 ,00 10,00	d'imposta 9 70,00 ,00 ,00 ,00

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione.

Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righi NE11 e NE12 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi NE11 e NE12, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi NE11 e NE12), la casella "Casi particolari" non va barrata. Le istruzioni fornite per i righi da NE10 a NE15 valgono anche per i righi da NE16 a NE21 e per i righi da NE22 a NE27.

C6. QUADRO NC - RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri NR e NE. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi della sezione I-A del quadro NE.

Nel **rigo NC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR.

Nel **rigo NC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi presenti nella sezione I-B del quadro NE e nella colonna 3 dei righi NE15, NE21 e NE27 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo NC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi presenti nella sezione I-A del quadro NE relativi a tutti i moduli compilati. Nel **rigo NC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

NC1 + NC2 - NC3

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE

I soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), nel caso di coesistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 131, comma 2, del TUIR, o facoltativa a seguito di convenzione pattizia, tra il consolidato nazionale e mondiale, devono procedere alla compilazione di un'unica dichiarazione.

C7. QUADRO MF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO

Zal Generalità

Il quadro va compilato per calcolare il reddito imponibile complessivo sulla base dei singoli redditi o perdite imputati dalle società non residenti alla società o ente controllante, ai fini della determinazione dell'unica base imponibile, apportando le rettifiche di consolidamento secondo quanto previsto dagli articoli da 130 a 142 del TUIR.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

sezione I — Somma algebrica dei redditi imponibili;

sezione II — Rettifiche di consolidamento.

7.2 Sezione I Somma algebrica dei redditi imponibili

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita dell'ente o società controllante come determinato nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2014 SC e il reddito imponibile (o la perdita) di ciascuna controllata estera per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante.

In caso di perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo MF1** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito (o la perdita) della società o ente controllante di cui al quadro GN, righi GN5 colonna 3 (perdita) o GN6 colonna 5 (reddito), del modello UNICO 2014 SC;
- in **colonna 2**, la quota, riferita al reddito indicato in colonna 1, di reddito "minimo" proprio o derivante da partecipazioni in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ovvero ai sensi dei commi 36-decies e 36-undecies dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011.

Nel caso il soggetto controllante sia interessato da un'operazione straordinaria va barrata la relativa casella.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, nel presente rigo va indicato:

- in colonna 1, l'importo del rigo NF12, colonna 2;
- in colonna 2, l'importo di colonna 3 del rigo NF8.

Nel caso in cui la società o ente consolidante, a seguito dell'applicazione della disciplina sule società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al consolidato, sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati due distinti righi. Pertanto, il rigo MF1 andrà compilato secondo le istruzioni sopra fornite, mentre nel rigo MF2, colonna 6, andrà riportata la perdita non compensata di cui al rigo GN5, colonna 3, del quadro GN del modello UNICO 2014 SC, ovvero, nell'ipotesi di concorso tra consolidato nazionale e mondiale, la perdita non compensata di cui al rigo NF12, colonna 1, senza compilare le colonne da 2 a 5.

Nei **righi** da **MF2** a **MF6** vanno indicati:

- in colonna 1, il codice fiscale della società controllata non residente;
- in colonna 2, il codice identificativo estero;

- in colonna 3, il codice paese estero;
- in colonna 4, la quota di partecipazione agli utili del soggetto partecipante. In caso di soggetto estero controllato per il tramite di società controllate residenti, la quota di partecipazione da indicare deve tener conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo;
- in **colonna 5**, la quota di reddito (o perdita) risultante dai bilanci revisionati da parte dei soggetti di cui all'art. 132, c. 2, lett. c) del TUIR;
- in **colonna 6**, la quota di reddito (o perdita) rideterminata dalla società controllante ai sensi dell'art. 134 del TUIR.

Nel rigo MF7:

- in **colonna 2**, deve essere indicata la somma algebrica degli importi di colonna 1 del rigo MF1 e di colonna 6 dei righi da MF2 a MF6;
- in **colonna 3** deve essere indicato l'importo di colonna 2 del rigo MF1;
- in **colonna 1**, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, deve essere indicato, solo se positivo, il risultato della seguente somma algebrica:

Se non risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, la colonna 1 non va compilata;

• in **colonna 4**, se risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, il maggiore tra l'importo di colonna 2 del rigo MF7 e l'importo indicato nella colonna 3 del medesimo rigo. Se invece non risulta compilata la colonna 3 del presente rigo, deve essere indicato l'importo di colonna 2 del rigo MF7.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

In tal caso, il rigo MF7 deve essere compilato solo sul modulo n. 01 tenendo presente i dati indicati in ciascun modulo.

Sezione II
Rettifiche
di consolidamento

L'art. 139-bis del TUIR dispone che in caso di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dalla consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. Si fa presente che, qualora l'opzione venga meno nei confronti di tutte le consolidate, la predetta ripresa a tassazione deve essere effettuata nella dichiarazione individuale della società o ente controllante.

Pertanto, nella presente sezione vanno indicate le variazioni in aumento che la società o ente controllante deve apportare alla somma algebrica dei redditi (o perdite) rideterminati dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito imponibile complessivo.

Nel **rigo MF8** va indicata la variazione in aumento determinata ai sensi del citato art. 139-bis del TUIR.

Nel **rigo MF9**, **colonna 2**, va indicato il reddito imponibile complessivo, corrispondente alla somma algebrica dei righi MF7, colonna 4 e MF8.

Si precisa che, nel rispetto della disciplina delle società di comodo, nel caso in cui risulti compilata la colonna 3 del rigo MF7, nella **colonna 2** del **rigo MF9**, deve essere indicato il maggiore tra il risultato della seguente somma algebrica:

$$(MF7 \text{ col. } 4 + MF8 - MF7 \text{ col. } 1)$$

e l'importo di colonna 3 del rigo MF7.

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo MF7, inoltre, nella **colonna 1** del **rigo MF9** va riportato il risultato della seguente somma algebrica:

MF7 col.
$$3 - (MF7 \text{ col. } 4 + MF8 - MF7 \text{ col. } 1)$$

solo se positivo.

Le eventuali perdite non compensate dovranno essere indicate nell'apposito quadro CS.

C8. QUADRO MX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

8.1 Generalità

Tale quadro va compilato per indicare i trasferimenti al gruppo dei versamenti, delle eccedenze, dei crediti, delle ritenute, degli oneri detraibili e della deduzione di cui all'art. 1 del dl. n. 201 del 2011, della società o ente controllante.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, tale quadro non va compilato in quanto la consolidante indicherà tali dati nel quadro NX.

Il presente quadro è costituito da cinque sezioni:

sezione I — Dati;

sezione II — Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo;

sezione III — Eccedenze di imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;

sezione IV — Eccedenze di imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TÚIR;

sezione V — Aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

sezione VI— Investimenti in start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

sezioneVII – Trasferimento della residenza all'estero di cui all'art. 166, comma 2-quater, del TUIR e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2013.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alle presenti sezioni, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Qualora in capo alla società controllante siano intervenute operazioni straordinarie i dati sono stati esposti nel quadro GC del modello UNICO 2014 SC. In tal caso, l'indicazione dei righi del quadro GN va riferita al quadro GC.

8.2 Sezione I Dati

Nel **rigo MX1** vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN15 e GN16, dell'UNICO 2014 SC della società consolidante.

A tal fine, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice corrispondente alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta (vedi istruzioni alla colonna 2 dei righi da NX1 a NX3);
- in **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1 e va barrata la **casella 3 (Periodo)** nel caso in cui le spese siano state sostenute fino al 5 giugno 2013;
- in colonna 4, l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 1;
- in colonna 5, l'importo degli altri oneri detraibili;
- in **colonna 6**, va riportato l'ammontare totale delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, riferibili ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo
- in **colonna 9**, l'importo delle spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (art. 16 comma 1-bis, decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013);
- in **colonna 7**, l'anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 9 e va barrata la **casella 8 (Periodo)** nel caso in cui le spese siano state sostenute fino al 31 dicembre 2013.

Nel **rigo MX2** va indicato l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento, già esposti nel quadro GN, rigo GN3 del modello UNICO 2014 SC.

Nel **rigo MX3** vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN 17 del modello UNICO 2014 SC, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel **rigo MX4, colonna 1** vanno indicati i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, già esposti nel quadro GN, rigo GN18, colonna 1, dell'UNICO 2014 SC. Nella **colonna 2** gli altri crediti d'imposta, già esposti nel quadro GN, rigo GN18, colonna 2, del modello UNICO 2014 SC. I crediti indicati nella colonna 1 del presente rigo devono essere riportati nel rigo CS18, del quadro CS.

Nel **rigo MX5** vanno indicate le ritenute subite, già esposte nel quadro GN, rigo GN19 del modello UNICO 2014 SC.

Nel **rigo MX6** va indicata l'eccedenza IRES così come esposta dalla controllante nel quadro GN, rigo GN9 del modello UNICO 2014 SC.

Nel **rigo MX7** vanno indicate:

- in **colonna 1**, le eccedenze dell'IRES ricevute dalla controllante a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 e trasferite al consolidato;
- in colonna 2, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione;

- in **colonna 3**, il totale disponibile dell'eccedenze, pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1, righi CN17 e CN18 del quadro CN;
- in colonna 5, l'importo della colonna 3 che residua dopo l'utilizzo di colonna 4.

Nel **rigo MX8** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo esposto nel quadro GN, rigo GN21, colonna 1, del modello UNI-CO 2014 SC:
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in colonna 3, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto;
- in **colonna 4**, l'importo del maggior acconto dovuto, versato in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto.

Si precisa che, in caso la società o ente consolidante partecipi in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 115 del TUIR ed abbia ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, l'importo dei versamenti degli acconti attribuiti al consolidato va indicato al netto dell'ammontare ceduto.

8.3

Sezione II Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che la società o ente controllante imputa al consolidato mondiale, così come esposti nel quadro GN, sezione V del modello UNICO 2014 SC.

concessi alle imprese Nei righi da MX9 a MX13 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2014 SC;
- in colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito al consolidato.

8.4

Sezione III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES, derivanti dalla dichiarazione della controllante (sezione III del quadro GN), per la parte attribuita al consolidato.

Nei righi da MX14 a MX18 vanno indicati:

- in colonna 1, il codice tributo (ad es. 6099 per l'IVA);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla controllante.

8.5

Sezione IV Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, determinate dalla società controllante per i redditi esteri prodotti nei periodi d'imposta precedenti l'esercizio dell'opzione per il Consolidato mondiale. In particolare, nei righi da **MX19** a **MX23**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2014 SC:

- in **colonna 1**, l'anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in colonna 3, l'eccedenza d'imposta nazionale;
- in **colonna 4**, l'eccedenza d'imposta estera.

8.6

Sezione V
Aiuto alla crescita
economica di cui
all'art. 1 del
decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 22 dicembre
2011, n. 214

In tale sezione va indicato l'importo della deduzione di cui all'art. 1 del d.l. n. 201 del 2011 trasferito dalla società controllante ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, già indicata nel quadro GN, rigo GN22, colonna 1 del modello UNICO 2014 SC della medesima società.

Nel **rigo MX24** va indicato l'importo della deduzione trasferito.

La deduzione esposta nella presente sezione va riportata nel quadro CN, rigo CN4, colonna 3.

8.7

Sezione VI Investimenti in start-up di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 In tale sezione vanno indicati gli importi relativi all'investimento in start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, trasferiti da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo.

Nel **rigo MX25** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo deducibile trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato già indicato nel quadro GN, rigo GN22, colonna 2, del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società, da riportare nel quadro CN, rigo CN4, colonna 2;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'investimento trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato già indicato nel quadro GN, rigo GN15, colonna 1 ("Investimenti in star-up a vocazione sociale") del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società, da riportare nel quadro CN, rigo CN6, nella misura del 25%;
- in **colonna 3**, l'ammontare dell'investimento trasferito dalla società o ente appartenente al consolidato già indicato nel quadro GN, rigo GN15, colonna 2 ("Investimenti in star-up innovative") del modello UNICO 2014 SC di ciascuna società, da riportare nel quadro CN, rigo CN6, nella misura del 19%.

8.8

Sezione XIV
Trasferimento
della residenza
all'estero di cui
all'art. 166,
comma 2-quater,
del TUIR e del
decreto del
Ministro
dell'economia
e delle finanze 2
agosto 2013

In tale sezione vanno indicati l'ammontare della plusvalenza unitariamente determinata e l'importo la cui tassazione può essere sospesa per effetto della disciplina di cui all'art. 166 del TUIR e del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 agosto 2013 trasferito da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo del gruppo, già indicato nel quadro GN, rigo GN22, colonne 3 e 4 dell'UNICO 2014 SC di ciascuna società consolidata.

Nel **rigo MX26** vanno indicati in **colonna 1**, l'ammontare della plusvalenza unitariamente determinata e, in **colonna 2**, l'importo la cui tassazione può essere sospesa.

La scelta per la sospensione e/o la rateizzazione della tassazione va evidenziata nel quadro CS, rigo CS31.

VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO – CONSOLIDATO MONDIALE – QUADRI MR, ME E MC

I quadri MR, ME e MC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 136. In particolare:

– il quadro MR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;

- il quadro ME deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;

il quadro MC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri MR e ME.
 La determinazione del credito di cui al comma 1, delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla società controllante ed a ciascuna società controllata estera.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell' art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

E necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Si ricorda che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C9. QUADRO MR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

9.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1, del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero dalla società controllante e per la quota di reddito relativa a ciascuna società controllata estera in relazione a periodi d'imposta nei quali opera il regime del consolidato mondiale.

La determinazione del credito va effettuata:

- per la società controllante con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito;
- per le società controllate estere partecipanti al consolidato mondiale con riferimento al singolo periodo di imposta di produzione del proprio reddito.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la sezione I è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante; in particolare, la sezione I-A va utilizzata per la società controllante e la sezione I-B per ciascuna società controllata estera;
- la sezione II è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nella precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si precisa che il reddito complessivo è quello determinato ai sensi del comma 1 dell'art 136 del TUIR e che per la quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda relativa a tale reddito.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

 ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera alla quota di imposta lorda italiana eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni; per la società controllante, tale credito è quello riferito allo stesso periodo di produzione del reddito estero ed allo stesso Stato estero; per la società controllata tale credito è quello riferito alla società stessa per il medesimo periodo di produzione del reddito. Le istruzioni contenute nelle sezioni I-A e I-B sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;

ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione Il sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

9.2

Sezione I Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni.

Per i redditi esteri di importo inferiore o pari a zero non va compilato alcun rigo della sezione I pur in presenza di imposta pagata all'estero; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

9.3

Sezione I-A Società controllante

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alla società controllante ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.

Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei righi da MR1 a MR3 va indicato:

- in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2014 SC;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2012 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 1/10/2013 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2014, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2014.

Qualora la società controllante abbia prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione ed intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione. L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2015, l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 27,5% dell'importo di colonna 3 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 5**, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 7**, l'imposta netta italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;

• in **colonna 9**, il credito, nella misura riferibile alla società controllante, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 2.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero		di cui resasi definitiva entro il 30/09/2014	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 01/10/2013
Controllante	А	2012	1.000	350	200	150	200
Controllata Beta	В	2012	2.000	600	600		600

per la controllante, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

• in **colonna 10**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

(col. $3 / col. 5) \times col. 6$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

• in **colonna 11**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

La **colonna 12** va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

9.4 Sezione I-B Società controllate estere

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alle società controllate estere ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.

Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

Si precisa che in questa sezione per reddito estero si intende il reddito della società controllata e per imposta estera l'imposta dovuta nel paese di residenza dalla società medesima. Entrambi i valori vanno assunti in proporzione alla quota di partecipazione della società controllante.

In particolare nei righi da MR4 a MR8 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 4**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella colonna 4 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione per la quale non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2013, l'importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 27,5% dell'importo di colonna 4 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 6**, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 8**, l'imposta netta italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10**, il credito, nella misura riferibile alla società controllata estera di cui alla colonna 1, già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni CNM per il reddito prodotto nello stesso anno di quello indicato in colonna 3. L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9;
- in **colonna 11**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

• in **colonna 12**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alla stessa società di colonna 1 ed allo stesso anno di produzione. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

Nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, nella **colonna 13** va indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione modello CNM.

9.5

Sezione II
Determinazione
del credito d'imposta
per redditi prodotti
all'estero di cui al
comma 1, art. 165
del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei righi da MR1 a MR3 della sezione I-A e in colonna 12 dei righi da MR4 a MR8 della sezione I-B è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da MR1 a MR3 e colonne 8 dei righi da MR4 a MR8) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nelle sezioni I-A e I-B sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nelle colonne 11 dei righi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei righi da MR4 a MR8. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II.

In particolare nei righi da MR9 a MR11 va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più righi relativi allo stesso anno);
- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nelle colonne 11 dei righi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei righi da MR4 a MR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni; tale credito è desumibile dalla colonna 8 dei righi della sez. I-A o dalla colonna 9 dei righi della sez. I-B in cui è stato indicato lo stesso anno di quello della colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo MC1 del quadro MC.

C10. QUADRO ME - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

10.1

Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato mondiale. Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'esposizione dei dati relativi alla società controllante;
- la **sezione II** è riservata all'esposizione dei dati relativi alle società controllate.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

10.2

Sezione I Dati della società controllante

Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

10.3

Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllante

Nei **righi** da **ME1** a **ME5** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in colonna 2, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
- in **colonna 5**, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Istruzioni per la compilazione

Consolidato nazionale e mondiale 2014

120 imposta estera = 100 quota di imposta lorda = 70 capienza entro i limiti dell'imposta netta = 70 credito spettante ai sensi del comma 1 = importo da indicare nella colonna 6 = 100 - 70 = 30

- in colonna 7, l'imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in colonna 8, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$(\frac{\text{col. } 3}{\text{col. } 5} \times \text{col. } 7) - \text{col. } 4$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$(\frac{\text{col. } 3}{\text{col. } 5} \times \text{col. } 7)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

- 1) se l'importo di colonna 5, in valore assoluto, è minore di quello di colonna 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di colonna 3 e colonna 5. Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno;
- 2) se l'importo di colonna 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di colonna 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

• in colonna 9, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi. Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione: col. $4 - (\frac{\text{col. } 3}{\text{col. } 5} \times \text{col. } 7)$

col.
$$4 - (\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7})$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella colonna 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6.

Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza, ad esempio, nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposta estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato. Si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da ME1 a ME5 va indicato:

• in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 della società controllante e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;

• in **colonna 11**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.

• in **colonna 12**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nella colonna 10 con eccedenze di imposta estera;

• in **colonna 13**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 riferita alla società controllante e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;

• in **colonna 14**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 13 con eccedenze di imposta nazionale;

• in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

COLONNA 11 NON COMPILATA

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.

COLONNA 11 COMPILATA

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni, con riferimento alla società controllante, sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.

Calcolare: Capienza = col. 8 - col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- riportare l'importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo ME10 o ME16 o ME22);
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME11 o ME17 o ME23).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME11 o ME17 o ME23).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare: **LimiteCredito =** Capienza – col. 12 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato)

Se LimiteCredito è minore di zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- riportare nella colonna 17 l' importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME11 o ME17 o ME23).

Se LimiteCredito è uguale a zero:

- la colonna 15 non va compilata;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

- nella colonna 15 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
- in **colonna 16**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine, determinare la seguente differenza:

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

• in **colonna 17**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.

10.4

Sezione I-B
Determinazione del
credito della società
controllante con
riferimento ad
eccedenze maturate
nella presente
dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione l-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei righi da ME6 a ME8 va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di colonna 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
 - Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di colonna 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
 - Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;
- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 5** o nella **colonna 6**. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200 col. 4 = 1.000	col. 3 = 1.000 col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800 col. 4 = 800	col. 3 = 1.300 col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. $2 = -500$ col. $4 = 0$	col. $3 = 600$ col. $5 = -500$	col. 6 = 600

10.5

Sezione I-C
Determinazione del
credito della società
controllante con
riferimento ad
eccedenze maturate
nelle precedenti
dichiarazioni

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni riferibili alla società controllante e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi da ME6 a ME8 presenti nella sezione I-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro MX, sez. IV secondo il periodo di formazione.

Nel **rigo ME9** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nelle **colonne** da **1** a **8** del **rigo ME10** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 8 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione. In particolare:

- nella colonna 1 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 1 (o nel rigo ME18, col. 1 o nel rigo ME24, col. 1) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 2 (o nel rigo ME18, col. 2 o nel rigo ME24, col. 2) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella colonna 3 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 3 (o nel rigo ME18, col. 3 o nel rigo ME24, col. 3) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 4** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 4 (o nel rigo ME18, col. 4 o nel rigo ME24, col. 4) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;

- nella **colonna 5** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 5 (o nel rigo ME18, col. 5 o nel rigo ME24, col. 5) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella colonna 6 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 6 (o nel rigo ME18, col. 6 o nel rigo ME24, col. 6) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella colonna 7 del rigo ME10 riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 7 (o nel rigo ME18, col. 7 o nel rigo ME24, col. 7) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 8** del **rigo ME10** riportare quanto indicato nel rigo ME12, colonna 8 (o nel rigo ME18, col. 8 o nel rigo ME24, col. 8) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 9** del **rigo ME10** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 di uno dei righi da ME6 a ME8 relativo al medesimo Stato.

Nelle **colonne** da **1** a **8** del **rigo ME11** va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 9 l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione. In particolare:

- nella colonna 1 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 1 (o nel rigo ME19, col. 1 o nel rigo ME25, col. 1) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 2 (o nel rigo ME19, col. 2 o nel rigo ME25, col. 2) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 3 (o nel rigo ME19, col. 3 o nel rigo ME25, col. 3) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella colonna 4 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 4 (o nel rigo ME19, col. 4 o nel rigo ME25, col. 4) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 5** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 5 (o nel rigo ME19, col. 5 o nel rigo ME25, col. 5) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 6** del **rigo ME11** riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 6 (o nel rigo ME19, col. 6 o nel rigo ME25, col. 6) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella colonna 7 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 7 (o nel rigo ME19, col. 7 o nel rigo ME25, col. 7) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella colonna 8 del rigo ME11 riportare quanto indicato nel rigo ME13, colonna 8 (o nel rigo ME19, col. 8 o nel rigo ME25, col. 8) del modello CNM 2013 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo ME9 della presente dichiarazione;
- nella colonna 9 del rigo ME11 va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 di uno dei righi da ME6 a ME8 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a 8 dei righi ME10 e ME11 devono essere altresì riportate anche le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinate dalla società controllante, in relazione a redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l'ingresso nel Consolidato. A tal fine nei righi ME10 e ME11 riportare, nella corrispondente colonna relativa all'anno di formazione delle eccedenze, gli importi delle eccedenze indicate nella sezione IV del quadro MX.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni, riferite ad un determinato Stato, siano oggetto di rideterminazione nella sezione I-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei righi ME10 e ME11, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo ME14.

RIGO ME14 - Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del **rigo ME14** va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo ME10;

Nella **colonna 2** del **rigo ME14** va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo ME11.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo ME14 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo ME14 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del **rigo ME14** va indicato il relativo credito maturato.

Nella **colonna 4** del **rigo ME14** va riportato il risultato della seguente operazione:

– somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonna da 1 a 9 del rigo ME10 + colonna 3 del rigo ME14.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei righi ME12 e ME13.

Qualora non sia maturato alcun credito (MET4, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi ME12 e ME13 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi ME10 e ME11; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo ME14; si precisa, inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO ME12

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, colonna 1 e l'importo indicato nel rigo ME14, colonna 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo ME12 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo ME10 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d'imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, colonna 2 e l'importo del RI-PORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, colonna 3 e l'importo del RI-PORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, colonna 4 e l'importo del RI-PORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, colonna 5 e l'importo del RI-PORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, colonna 6 e l'importo del RI-PORTO A5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo ME12;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, colonna 7 e l'importo del RI-PORTO A6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel

rigo ME12, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo ME12;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, colonna 8 e l'importo del RI-PORTO A7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME12, colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 9 del rigo ME12;

 effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME10, colonna 9 e l'importo del RI-PORTO A8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME12, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME12, colonna 9 non va compi-

lato.

Nel caso in cui, nel rigo ME10, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo ME12 non va compilata.

RIGO ME13

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, colonna 1 e l'importo nel rigo ME14, colonna 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne del rigo ME13 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo ME11. Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo ME13;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, colonna 2 e l'importo del RI-PORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo ME13;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, colonna 3 e l'importo del RI-PORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo ME13;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, colonna 4 e l'importo del RI-PORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo ME13;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, colonna 5 e l'importo del RI-PORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo ME13;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, colonna 6 e l'importo del RI-PORTO B5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo ME13;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, colonna 7 e l'importo del RI-PORTO B6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo ME13;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, colonna 8 e l'importo del RI-PORTO B7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME13, colonna 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 9 del rigo ME13;

 effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME11, colonna 9 e l'importo del RI-PORTO B8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME13, colonna 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME13, colonna 9 non va compilato.

Istruzioni per la compilazione

Nel caso in cui, nel rigo ME11, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo ME13 non va compilata.

Si propone il seguente esempio.

Sezione I-C	ME9 Codice Stato estero					
Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
maturate nelle precedenti	ME10 Eccedenza d'imposta nazionale	100,00	90,00	,00	-80,00	5 10,00
dichiarazioni	ME11 Eccedenza d'imposta estera	,00,	,00,	,00,	,00,	,00
	ME12 Residuo d'imposta nazionale		40,00	,00	,00	10,00
	ME13 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00
Casi particolari	segue		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	ME10 Eccedenza d'imposta nazionale		6 30,00	7 10,00	8 10,00	9 ,00
	ME11 Eccedenza d'imposta estera		,00	,00	,00	70,00
	ME12 Residuo d'imposta nazionale		30,00	10,00	10,00	,00
	ME13 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00
			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	ME14		170.00	2 70.00	70,00	150,00

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione.

Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righi ME10 e ME11 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi ME10 e ME11, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi ME10 e ME11), la casella "Casi particolari" non va barrata.

Le istruzioni fornite per i righi da ME9 a ME14 valgono anche per i righi da ME15 a ME20 e per i righi da ME21 a ME26.

10.6

Sezione II Dati delle società controllate

Si precisa che per ciascuna società controllata va compilata una distinta sezione II, utilizzando più moduli avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

10.7

Sezione II-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllata

Qualora con riferimento alla singola società controllata sia necessario esporre dati relativi a redditi prodotti in diversi periodi d'imposta è necessario compilare righi distinti.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero.

Nel **rigo ME27** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero.

Nei **righi** da **ME28** a **ME30** va indicato:

- in colonna 1, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 2**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- in **colonna 3**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella colonna 2 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento all'anno di cui alla co-

lonna 1, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva comprensivo, quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nella precedente dichiarazione del credito d'imposta di cui al comma 1;

 in colonna 4, il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo di imposta indicato a colonna 1, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;

• in **colonna 5**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

• in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana del consolidato relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 1:

• in **colonna 7**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6}) - \text{col. 3}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 7 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6})$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 2 / col. 4) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di colonna 4, in valore assoluto, è minore di quello di colonna 2 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di colonna 2 e colonna 4.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

2) se l'importo di colonna 4 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di colonna 2, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita della controllata estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

 in colonna 8, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

col. 3 -
$$(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6})$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 8 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 5.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 5 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella colonna 3; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 9 a 16

Le colonne da 9 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento all'anno di colonna 1 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 9 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle colonne da 9 a 16 dei righi da ME28 a ME30 va indicato:

- in **colonna 9**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa all'anno di colonna 1 della società controllata e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;
- in **colonna 10**, l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa che nelle precedenti dichiarazioni è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 9 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

Si precisa che l'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno;

• in **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nella colonna 9 con eccedenze di imposta estera;

• in **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa all'anno di colonna 1 riferita alla società controllata e desumibile dalle precedenti dichiarazioni;

- in **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 10 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

COLONNA 10 NON COMPILATA

Se l'importo di colonna 7 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 7 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16.

COLONNA 10 COMPILATA

La colonna 10 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata, con riferimento alla società controllata di cui al rigo ME27, eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 14 operare come di seguito descritto.

Calcolare: Capienza = col. 7 - col. 10

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

la colonna 14 non va compilata;

- riportare nella colonna 16 l'intero importo di colonna 11; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 11 deve essere interamente restituito;
- riportare l'importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo ME33);

 infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME34).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

- la colonna 14 non va compilata;
- riportare nella colonna 16 l'intero importo di colonna 11; in tal caso infatti l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 11 deve essere interamente restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME34).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare **LimiteCredito** = Capienza – col. 11 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato)

Se LimiteCredito è minore di zero:

- la colonna 14 non va compilata;
- riportare nella colonna 16 l'importo di **LimiteCredito** non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
- infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo ME34).

Se LimiteCredito è uguale a zero:

- la colonna 14 non va compilata;
- nella colonna 16 non va riportato alcun importo;

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

- nella colonna 14 va riportato l'importo di **LimiteCredito** come sopra determinato;
- nella colonna 16 non va riportato alcun importo;
- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16;

• in **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.

10.8

Sezione II-B
Determinazione del
credito della società
controllata con
riferimento ad
eccedenze maturate
nella presente
dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione Il-A le quali vanno sommate indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nel **rigo ME31** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 7 dei righi da ME28 a ME30 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME28 a ME30), le colonna da 9 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da ME28 a ME30 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito.

 Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME28 a ME30), le colonna da 9 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- in **colonna 3**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 1) con eccedenze di imposta estera (col. 2). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 1 e 2 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 4** o nella **colonna 5**.

10.9

Sezione II-C Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

Tale sezione deve essere compilata riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione riferibili alla società controllata e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 4 o 5 del rigo ME31. La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, data dalla quale trova applicazione anche l'istituto del consolidato.

Nelle colonne da 1 a 7 del rigo ME33 va riportata l'eccedenza di imposta nazionale derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 8 l'eventuale eccedenza d'imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella **colonna 1** del **rigo ME33** riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 2 del modello CNM 2013;
- nella colonna 2 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 3 del modello CNM 2013;
- nella colonna 3 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 4 del modello CNM 2013;
- nella colonna 4 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 5 del modello CNM 2013;
- nella colonna 5 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 6 del modello CNM 2013;
- nella colonna 6 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 7 del modello CNM 2013;
- nella colonna 7 del rigo ME33 riportare quanto indicato nel rigo ME35, colonna 8 del modello CNM 2013;
- nella **colonna 8** del **rigo ME33** riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 4 del rigo ME31.

Nelle colonne da 1 a 7 del rigo ME34 va riportata l'eccedenza di imposta estera derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 8 l'eventuale eccedenza d'imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.

In particolare:

- nella colonna 1 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 2 del modello CNM 2013;
- nella colonna 2 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 3 del modello CNM 2013;
- nella colonna 3 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 4 del modello CNM 2013;
- nella colonna 4 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 5 del modello CNM 2013;

- nella colonna 5 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 6 del modello CNM 2013;
- nella colonna 6 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 7 del modello CNM 2013;
- nella colonna 7 del rigo ME34 riportare quanto indicato nel rigo ME36, colonna 8 del modello CNM 2013;
- nella colonna 8 del rigo ME34 riportare l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione Il-B. Tale importo è quello indicato nel rigo ME31, colonna 5.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni siano oggetto di rideterminazione nella sezione Il-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 7 dei righi ME33 e ME34, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo ME37.

RIGO ME37 - Calcolo del credito

Nella **colonna 1** del **rigo ME37** va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 8 del rigo ME33;

Nella **colonna 2** del rigo **ME37** va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 8 del rigo ME34.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo ME37 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo ME37 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del **rigo ME37** va indicato il relativo credito maturato.

Nella colonna 4 del rigo ME37 va riportato il risultato della seguente operazione:

somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 8 del rigo ME33 + colonna 3 del rigo ME37.

Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei righi ME35 e ME36.

Qualora, non sia maturato alcun credito (ME37, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi ME35 e ME36 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi ME33 e ME34; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo ME37; si precisa inoltre, che:

- il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
- le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO ME35

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, colonna 1 e l'importo indicato nel rigo ME37, colonna 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, colonna 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo ME35;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, colonna 2 e l'importo del RI-PORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo ME35;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, colonna 3 e l'importo del RI-PORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo ME35;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, colonna 4 e l'importo del RI-PORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo ME35;

 effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, colonna 5 e l'importo del RI-PORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo ME35;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, colonna 6 e l'importo del RI-PORTO A5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo ME35;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, colonna 7 e l'importo del RI-PORTO A6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME35, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo ME35;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME33, colonna 8 e l'importo del RI-PORTO A7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME35, colonna 8. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME35, colonna 8 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo ME33, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo

ME35 non va compilata.

RIGO ME36

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, colonna 1 e l'importo nel rigo ME37, colonna 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, colonna 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 2 del rigo ME36;

 effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, colonna 2 e l'importo del RI-PORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, colonna 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 3 del rigo ME36;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, colonna 3 e l'importo del RI-PORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, colonna 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 4 del rigo ME36;

effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, colonna 4 e l'importo del RI-PORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, colonna 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4),

va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 5 del rigo ME36;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, colonna 5 e l'importo del RI-PORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, colonna 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 6 del rigo ME36;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, colonna 6 e l'importo del RI-PORTO B5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, colonna 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 7 del rigo ME36;

– effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, colonna 7 e l'importo del RI-PORTO B6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo ME36, colonna 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della colonna 8 del rigo ME36;

- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo ME34, colonna 8 e l'importo del RIPOR-TO B7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo ME36, colonna 8. Se il risultato è pari a zero, il rigo ME36, colonna 8 non va compilato. Nel caso in cui, nel rigo ME34, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo ME36 non va compilata.

C11. QUADRO MC - RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri MR e ME. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da ME1 a ME5 e nella colonna 16 dei righi da ME28 a ME30 dei vari moduli compilati.

Nel **rigo MC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da MR9 a MR11 del quadro MR.

Nel **rigo MC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da ME6 a ME8 (relativi a tutti i moduli compilati) e nella colonna 3 dei righi ME14, ME20, ME26, ME31 e ME37 (relativi a tutti i moduli compilati).

Nel **rigo MC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da ME1 a ME5 (relativi a tutti i moduli compilati) e nella colonna 16 dei righi da ME28 a ME30 (relativi a tutti i moduli compilati).

Nel **rigo MC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

MC1 + MC2 - MC3

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

C12. CONCORSO TRA CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

Qualora sia stata esercitata sia l'opzione per il consolidato nazionale che quella per il consolidato mondiale al fine dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR la società consolidante per la compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero deve osservare le seguenti istruzioni:

- 1) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il **quadro NR sez. I**;
- 2) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il quadro MR sez. I-B;
- 3) compilare, con riferimento a tutti i soggetti (società consolidante, società consolidate residenti e società controllate estere), il **quadro NR sez. II.**In particolare, con riferimento all'anno indicato in colonna 1 di ciascun rigo della sezione II del quadro NR, nella colonna 2 dei righi da NR9 a NR11 va indicato il totale degli importi riferiti al medesimo anno di produzione del reddito e desumibili dai seguenti righi:
 - colonna 12 dei righi da NR1 a NR8 del quadro NR per tutti i moduli compilati;
 - colonna 12 dei righi da MR4 a MR8 del quadro MR per tutti i moduli compilati;
- compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il quadro NE sez. I-A, I-B e I-C;
- 5) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il **quadro ME sez.** II-A, II-B e II-C;
- 6) compilare il **quadro NC** relativo all'ammontare complessivo dei crediti determinati nei rispettivi quadri.

In particolare:

- nel rigo NC1, va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR;
- nel rigo NC2, va indicata la somma dei seguenti importi:

- colonna 4 dei righi da NE7 a NE9 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
- colonna 3 dei righi NE15, NE21 e NE27 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
- colonna 3 dei righi ME31 e ME37 del quadro ME per tutti i moduli compilati;
- nel rigo NC3, va indicata la somma dei seguenti importi:
 colonna 17 dei righi da NE2 a NE6 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
- colonna 16 dei righi da ME28 a ME30 del quadro ME per tutti i moduli compilati.

Si ricorda che, anche nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, l'ammontare complessivo del credito spettante ai sensi del comma 1 e dell'insieme delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione dei redditi esteri.

VII. UTILIZZO DEI CREDITI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

C13. QUADRO CC - UTILIZZO DEI CRE TRASFERITI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO

13.1 **Generalità**

Il presente quadro si compone delle seguenti sezioni:

- Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;
- Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione di gruppo.

13.2

Sezione I Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese di cui alla sezione VI del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di credito. In particolare, nei **righi** da **CC1** a **CC5** va indicato:

- in colonna 1, il codice relativo al credito indicato nel quadro NX, sez. VI del presente modello ovvero, in caso di esclusiva compilazione della colonna 2 relativa al credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, il corrispondente codice credito indicato nel quadro CC, Sez. I, del modello CNM 2013;
- in colonna 2, l'eventuale importo residuo del credito di cui a colonna 1 desunto dal quadro CC – Sez. I, colonna 6, del corrispondente credito indicato nel rispettivo rigo del modello CNM 2013, utilizzato per il pagamento degli acconti relativi al presente periodo d'imposta;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. VI del presente modello con riferimento al codice credito di cui a colonna 1;
- in colonna 4, l'importo utilizzato direttamente a scomputo dell'IRES dovuta ed indicato nel quadro CN, rigo CN14 del presente modello;
- in **colonna 5**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- in colonna 6, l'ammontare da utilizzare per il versamento degli acconti relativi al periodo d'imposta successivo, corrispondente al risultato della seguente somma algebrica:

13.3

Sezione II **Eccedenze** d'imposta diverse dall'İRES trasferite alla tassazione del gruppo

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare ali utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi delle eccedenze d'imposta diverse dall'IRES di cui alla sezione X del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di eccedenza di imposta. In particolare, nei **righi** da **CC6** a **CC10** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'eccedenza indicata nel quadro NX, sez. X del presente modello ovvero, in caso di esclusiva compilazione della colonna 2 relativa all'eccedenza di imposta residua derivante dalla precedente dichiarazione, il corrispondente codice tributo indicato nel quadro CC, Sez. II, del modello CNM 2013;
- in colonna 2, l'eventuale importo residuo dell'eccedenze di imposta corrispondenti al codice tributo di cui a colonna 1, desunto dal quadro CC – Sez. Il del modello CNM 2013, utilizzato per il pagamento degli acconti relativi al presente periodo d'imposta. Tale importo corrisponde a quanto riportato nella colonna 5 della corrispondente eccedenza di imposta, indicata nel rispettivo rigo della Sez. Il del quadro CC del modello CNM 2013;
- in colonna 3, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. X del presente modello con riferimento al codice tributo di cui a colonna 1;

- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- in **colonna 5**, l'ammontare da utilizzare per il versamento degli acconti relativi al periodo d'imposta successivo corrispondente al risultato della seguente somma algebrica:

Nel caso di opzione per il consolidato mondiale, in tale quadro vanno riportati i dati della società controllante esposti nelle sezioni II e III del quadro MX del presente modello e/o gli importi residui dei crediti e delle eccedenze di imposta, derivanti dalla precedente dichiarazione, come desumibili dal quadro CC, Sezioni I e II, del modello CNM 2013.

C14. QUADRO CN - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

In tale quadro va determinata l'IRES sulla base del reddito complessivo globale.

14.1

Consolidato nazionale

In presenza di consolidato nazionale occorre operare nel modo seguente.

Nel **rigo CN1, colonna 1** va indicato l'eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo NF8.

Nel **rigo CN1, colonna 2** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo NF12, colonna 2.

Nel **rigo CN3** va indicato:

- in colonna 1, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti formatesi in capo al consolidato computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo CN1, colonna 2, in misura non superiore all'ottanta per cento del suddetto reddito (art. 84, comma 1, del TUIR) e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare al netto di quanto indicato in colonna 1 del medesimo rigo;
- in colonna 2, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti formatesi in capo al consolidato computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo CN1, colonna 2, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR) e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare al netto di quanto indicato in colonna 1 del medesimo rigo;

- in **colonna 3**, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta somma non può eccedere la differenza tra il reddito di cui al rigo CN1, colonna 2 e il reddito minimo di cui alla colonna 1 del medesimo rigo.

Si precisa che anche per le perdite pregresse formatisi in capo al consolidato, trova applicazione l'art. 36, comma 11, del decreto-legge n. 223 del 2006, relativamente alle quote di reddito imputate, a ciascun soggetto aderente al consolidato, dalle società partecipate ai sensi dell'art. 115 del TUIR.

Nel **rigo CN4** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare risultante dalla differenza tra l'importo di cui al rigo CN1, colonna 2 e quello di cui al rigo CN3, colonna 3;
- in **colonna 2**, l'ammontare dell'importo deducibile dell'investimento in start-up innovative, trasferito da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo netto del gruppo, indicato nel **rigo NX87**, colonna 2 e **MX25**, colonna 1;
- in **colonna 3**, l'ammontare della deduzione di cui all'art. 1 del d.l. n. 201 del 2011, trasferito da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo netto del gruppo, indicato nel **rigo NX80**, che non può eccedere l'importo di colonna 1 al netto dell'importo di colonna 2;
- in **colonna 4**, l'ammontare del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 1, quello di colonna 2 e quello di colonna 3.

Nel **rigo CN5** va indicata l'imposta corrispondente al 27,5 per cento dell'importo del rigo CN4, colonna 4.

Nel **rigo CN6** va indicata:

- la detrazione per gli oneri di cui all'art. 78 del TUIR, calcolati sull'importo di cui al rigo NX7, colonna 1;
- la detrazione per gli oneri di cui all'art. 11 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, calcolati sull'importo di cui di cui al rigo NX7, colonna 2;
- la detrazione per spese per risparmio energetico indicata nel rigo CS17;
- la somma degli importi detraibili per investimenti in start-up di cui ai rigo NX87, colonne 3 e 4; fino a concorrenza dell'importo di rigo CN5.

Nel **rigo CN7**, colonna 2, va indicata l'imposta netta costituita dalla differenza tra i righi CN5 e CN6. In colonna 1 va indicata l'imposta sospesa di cui al rigo CS31, colonna 2 fino a concorrenza dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo CN8** va indicato l'importo spettante del credito d'imposta derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento desumibile dal rigo NX14.

Nel **rigo CN9** va indicato il credito complessivo per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero, riportando la somma dell'importo di cui al rigo NX21 e dell'importo determinato nel quadro NC, rigo NC4.

Nel **rigo CN10**, **colonna 1** vanno indicati nei limiti dell'imposta netta, i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo indicati nel rigo CS18, colonna 7, tale importo va indicato anche in colonna 2. Nella **colonna 2**, oltre all'importo di colonna 1, vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel quadro NX, rigo NX28.

Nel **rigo CN11** va indicata la somma delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro NX, rigo NX35.

Nel rigo CN12 va indicata la somma degli importi indicati nei righi da CN8 a CN11.

Nel **rigo CN13** va indicata la differenza tra l'importo di rigo CN7 e quello di rigo CN12, corrispondente all'IRES dovuta ovvero a credito.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 4 della sezione I del quadro CC.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalle società appartenenti alla tassazione di gruppo, di cui al quadro NX, rigo NX47, nonché l'eccedenza derivante dal modello CNM 2013, quadro CN, rigo CN22, colonna 3, al netto di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l'importo indicato nel quadro NI, rigo NI13 del presente modello.

Nel **rigo CN16**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta di cui al rigo CN15, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.

Nel rigo CN17 va indicato:

- in colonna 1, l'importo delle eccedenze d'imposta, corrispondente alla somma di quanto esposto nel quadro NX, ai righi NX55, colonna 3, per la parte imputabile a titolo di acconto, e NX62, colonna 1;
- in colonna 2, l'importo degli acconti versati;
- in **colonna 3**, l'importo relativo al recupero del versamento di eventuali imposte sostitutive scomputabili ai sensi dell'art. 79 del TUIR;
- in **colonna 4** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.
- in **colonna 5**, va indicato il risultato della seguente somma:

col.
$$1 + \text{col. } 2 + \text{col. } 3 + \text{col. } 4$$

Nel **rigo CN18**, **colonna 3**, o nel **rigo CN19** va indicato l'importo dell'IRES a debito o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei righi da CN13 a CN17, colonna 5.

Nella **colonna 1** del rigo CN18 va indicato l'imposta rateizzata, così come esposta nel rigo CS31, colonna 4.

Nella **colonna 2** del rigo CN 18 va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, così come esposte nel quadro NX, rigo NX55, colonna 3, per la parte imputata a titolo di saldo. Indicare colonna 2

Nel **rigo CN20** va indicato l'ammontare dell'imposta a credito scaturente dalla presente dichiarazione oggetto di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Tale importo va ripartito nel quadro CK tra i soggetti cessionari ivi indicati.

Nel **rigo CN21, colonna 2** va indicata l'eccedenza di versamento a saldo. In **colonna 1** va indicato, inoltre, l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dalla presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, e spontaneamente riversato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a tito-lo di ravvedimento.

Nel **rigo CN22**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'eccedenza disponibile, pari al risultato della seguente operazione: CN19 – CN20 + CN21; in **colonna 2** il credito di cui si chiede il rimborso; in **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione dell'IRES, al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 2.

14.2

Consolidato mondiale

In presenza di consolidato mondiale, per la compilazione del quadro CN valgono le istruzioni in precedenza esposte per il consolidato nazionale con le seguenti eccezioni.

Nel **rigo CN1**, **colonna 1**, va indicato l'eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo MF7.

Nel **rigo CN1**, **colonna 2** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo MF9, colonna 2. L'importo indicato nel rigo MF9 rileva anche in caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale.

Nel **rigo CN4**, in **colonna 2**, l'ammontare dell'investimento in start-up innovative, trasferito da ciascuna società aderente al consolidato ai fini della determinazione del reddito complessivo netto del gruppo, indicato nel **rigo MX25**;

- colonna 3, va indicato l'ammontare della deduzione di cui all'art. 1 del d.l. n. 201 del 2011, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto del gruppo, evidenziato nel rigo MX24, che non può eccedere l'importo di colonna 1 del presente rigo.

Nel rigo CN6 va indicata:

- la detrazione per gli oneri detraibili calcolati sull'importo di cui al rigo MX1, colonna 5, del quadro MX;
- la detrazione per gli oneri di cui all'art. 11 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, calcolati sull'importo di cui di cui al rigo NX1, colonna 6;

la detrazione per spese per risparmio energetico indicata nel rigo CS17;

- l'importo detraibile per investimenti in start-up di cui al rigo MX25, colonna 2 e 3; fino a concorrenza dell'importo di rigo CN5.

Nel **rigo CN8** va indicato l'importo di cui al rigo MX2.

Nel **rigo CN9** va indicata la somma dell'importo di cui al rigo MX3 e l'importo determinato nel quadro MC, rigo MC4.

Nel **rigo CN10**, **colonna 2**, oltre ai crediti di cui a colonna 1, vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel rigo MX4, colonna 2.

Nel **rigo CN11** va indicata l'ammontare delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro MX, rigo MX5.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 4 della sezione I del quadro CC.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalla società consolidante di cui al rigo MX6, nonché l'eccedenza derivante dal modello CNM 2013, quadro CN, rigo CN22, colonna 3.

Nel **rigo CN17**, **colonna 1**, va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di acconto, e rigo MX8, colonna 1. Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRES esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale di 516.456,90 euro, previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione.

Nel **rigo CN18**, **colonna 3**, va indicato l'importo dell'IRES dovuta. Nella **colonna 1** va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di saldo. In **colonna 2** va indicato il totale dell'imposta rateizzata di cui al rigo CS31 colonna 4.

Nel caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale, nei righi da CN6 a CN18 vanno riportati i dati esposti nel quadro NX, ad esclusione del rigo CN9, in cui va riportato, oltre all'importo del rigo NX21, anche il dato di cui al rigo NC4 del quadro NC.

VIII. PROSPETTI

C15. QUADRO CK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

15.1 Generalità Il presente quadro deve essere utilizzato dalla società o dall'ente consolidante in caso di cessione dell'eccedenza dell'IRES, risultante dalla presente dichiarazione dei redditi.

La società consolidante con le modalità ed alle condizioni ordinariamente previste dall'art. 43ter del d.P.R. n. 602 del 1973 può cedere l'eccedenza IRES risultante dalla presente dichiarazione dei redditi del consolidato:

- sia ai soggetti che sono inclusi nel perimetro di consolidamento;
- -- sia ai soggetti che rientrano nell'ambito del gruppo come individuato dal comma 4 del citato art. 43-ter.

Il quadro si compone delle seguenti due sezioni tra le quali va ripartito l'importo di cui al rigo CN20:

- la sezione I, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che abbiano optato per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 129. Si precisa che in tale sezione vanno indicati anche i dati relativi all'eccedenza che la società o ente consolidante intende utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari e previdenziali ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997; a tal fine nella sezione prima del presente quadro va indicato il proprio codice fiscale;
- la sezione II, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che, pur appartenendo al gruppo, non abbiano optato per la tassazione di gruppo.

Si ricorda che presupposto per la cessione ad un soggetto controllato incluso o meno nel perimetro di consolidamento è la sussistenza del controllo fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti d'imposta ceduti.

L'art. 2, comma 3, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito che la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia della cessione. In tale caso, tuttavia, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita, pari a 2.065 euro.

15.2

Sezione I Soggetti cessionari aderenti al consolidato

Nei **righi** da **CK1** a **CK10** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società o ente cessionario;
- in colonna 2, l'importo ceduto.

15.3

Sezione II Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo Nei **righi** da **CK11** a **CK20** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente cessionario;
- in colonna 2, l'importo ceduto.

C16. QUADRO CS - PROSPETTI VARI

16.1

Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- Perdite non compensate;
- Perdite delle società del gruppo;
- Perdite istanza rimborso da IRAP.
- Perdite istanza comma 3 art. 40 bis d.P.R. 600 del 1973;
- Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del TUIR;
- Oneri detraibili Spese per risparmio energetico;
- Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche;
- Trasferimento della residenza all'estero;
- Rideterminazione dell'acconto:
- Errori contabili.
- -Eccedenza detrazioni da investimenti in start-up

Per la parte non utilizzata nella determinazione del reddito complessivo globale, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell'opzione possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante per essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi:

- in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del TUIR;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi nel caso le società appartenenti al consolidato apportino perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR.

Ai fini del riallineamento dei valori dell'attivo e del passivo delle società consolidate, in base alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16 del d.m. 9 giugno 2004, la società consolidante deve provvedere ad individuare l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni e delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che le hanno prodotte e deve provvedere a comunicare alle società controllate il minore dei due importi.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione dei prospetti delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

16.2

Perdite non compensate

Le perdite formatesi in costanza di consolidato vanno riepilogate nel presente prospetto.

Nel **rigo CS1**, **colonna 1**, vanno indicate le perdite del presente periodo d'imposta utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR.

In **colonna 2**, va indicata la somma delle perdite utilizzabili in misura limitata formatesi nel presente periodo d'imposta, di cui a colonna 1, e quelle di cui al rigo CS1, colonna 2, del quadro CS del modello CNM 2013, al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3, colonna 1, di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l'importo indicato nel quadro NI, Sez. III del presente modello, e di quanto indicato nel successivo rigo CS7.

Nel **rigo CS1**, **colonna 3**, vanno indicate le perdite del presente periodo d'imposta utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.

In **colonna 4**, va indicata la somma delle perdite utilizzabili in misura piena formatesi nel presente periodo d'imposta, di cui a colonna 3, e quelle di cui al rigo CS1, colonna 4, del quadro CS del modello CNM 2013, al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3, colonna 2, di quanto eventualmente attribuito a società fuoriuscite dal consolidato, per l'importo indicato nel quadro NI, Sez. III del presente modello, e di quanto indicato nel successivo rigo CS7.

La natura di perdite utilizzabili in misura piena va stabilita con riferimento alla società o ente che le ha prodotte.

16.3

Perdite delle società del gruppo

Nel caso di opzione per il consolidato nazionale, la regola generale prevede che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione permangano nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue occorre compilare anche la presente sezione.

Pertanto, nella presente sezione vanno riportate le perdite apportate al consolidato dalle società facenti parte del gruppo, compresa la società o ente consolidante, limitatamente agli importi utilizzabili nei periodi d'imposta successivi, di cui al rigo CS1, colonne 2 e 4.

Nei **righi** da **CS2** a **CS5** va indicato:

- in colonna 1, il codice fiscale della società;
- in **colonna 2**, le perdite utilizzabili in misura limitata, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR;
- in colonna 3, le perdite utilizzabili in misura piena, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.

16.4

Perdite istanza rimborso da IRAP

Il presente prospetto deve essere compilato qualora la consolidante abbia presentato per il gruppo l'istanza di rimborso da Irap, evidenziando maggiori perdite d'impresa, riportabili ai sensi dell'art. 84 del TUIR, che non hanno trovato utilizzo nei periodi d'imposta precedenti e che possono essere riportate nella presente dichiarazione.

Le perdite già evidenziate nel rigo CS6 del modello CNM 2013 non devono essere riportate nel presente prospetto.

A tal fine, nel **rigo CS6** occorre indicare le maggiori perdite evidenziate nell'istanza di rimborso di cui sopra. Le predette perdite, qualora utilizzabili in misura limitata, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR, vanno riportate nella **colonna 1**. La parte di tali perdite pregresse non compensata a scomputo del reddito complessivo di gruppo del presente periodo d'imposta deve essere riportata nel rigo CS1, colonna 2.

Le predette perdite, qualora utilizzabili in misura piena, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, vanno riportate nella **colonna 2**. La parte di tali perdite pregresse non compensata a scomputo del reddito complessivo di gruppo del presente periodo d'imposta deve essere riportata nel rigo CS1, colonna 4.

Nel caso in cui sia compilata la sezione "Perdite delle società del gruppo", le perdite di cui al rigo CS6, colonne 1 e 2, devono anche essere riportate, rispettivamente, nelle colonne 1 e 2 dei righi da CS2 a CS5 per ciascun soggetto che le ha generate.

Le perdite evidenziate nel presente prospetto non dovranno essere riportate nel medesimo prospetto del modello relativo al periodo d'imposta successivo.

16.5

Perdite istanza computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale

Il presente prospetto deve essere compilato qualora la consolidante abbia presentato per il gruppo l'istanza per il computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale prevista dal comma 3 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

A tal fine, nel **rigo CS7** occorre indicare, distintamente per tipologia, le perdite evidenziate nel rigo CS1 del modello CNM 2013 di cui è stato chiesto l'utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili, indicandole nel rigo US8 della predetta istanza.

Le perdite indicate nella colonna 1 del presente rigo devono essere scomputate da quelle da indicare nel rigo CS1, colonna 2 (che, pertanto, va compilato già al netto delle stesse). Le perdite indicate nella colonna 2 del presente rigo devono essere scomputate da quelle da indicare nel rigo CS1, colonna 4 (che, pertanto, va compilato già al netto delle stesse). Le perdite evidenziate nel presente prospetto non dovranno essere riportate nel medesimo prospetto del modello relativo al periodo d'imposta successivo.

16.6

Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del Tuir Nella presente sezione vanno riassunti i dati, già comunicati dalla consolidante alle società controllate, rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 128 del TUIR e all'art. 16 del decreto 9 giugno 2004.

Si precisa che la società controllante provvederà a comunicare il dato delle perdite per ogni singolo periodo d'imposta e delle correlate svalutazioni delle partecipazioni, mentre nella presente sezione andranno riportati i dati complessivi per singola società consolidata.

L'art. 1, comma 49, della legge n. 244 del 2007 ha previsto la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 6 per cento l'ammontare complessivo delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo della stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR. Pertanto, nella presente sezione non vanno riportati i dati delle società che si sono avvalse della predetta disposizione.

Nei **righi** da **CS8** a **CS11** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società le cui partecipazioni sono state oggetto di svalutazione;
- in colonna 2, l'ammontare complessivo delle perdite di esercizio della società partecipata generatesi nei dieci esercizi anteriori a quello da cui decorre la tassazione di gruppo, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Si precisa che rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
- in colonna 3, l'ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stessa società partecipata, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti individuati al comma 1, lett. a), dell'art 16 del citato d.m.9 giugno 2004, nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), per l'importo di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della partecipata derivante dall'imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei suddetti accantonamenti. Si ricorda, inoltre, che le svalutazioni vanno assunte al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) nonché dei maggiori valori realizzati a seguito di cessioni intervenute tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo o aventi i requisiti per parteciparvi.
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società consolidata di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione operata.

16.7

Oneri detraibili -Spese per risparmio energetico Nella presente sezione vanno riepilogati gli oneri detraibili riferibili alle spese per risparmio energetico sostenute dalle società partecipanti al consolidato e già evidenziate nel quadro NX, sezione I, o nel rigo MX1, nonché le quote detraibili relative a spese sostenute in precedenti periodi d'imposta.

A tal fine, nei **righi** da **CS12** a **CS16** riportare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società titolare degli oneri;
- in **colonna 2**, l'anno in cui sono state sostenute le spese e va barrata la **casella 4 (Periodo)** nel caso in cui le spese siano state sostenute fino al 5 giugno 2013;
- in colonna 3, il codice corrispondente alla tipologia di spese per risparmio energetico sostenute dalle società aderenti al consolidato (vedi istruzioni alla colonna 2 dei righi da NX1 a NX6);

- in **colonna 5**, il numero delle quote in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa;
- in colonna 6, il numero che individua la quota relativa al presente periodo d'imposta;
- in colonna 7, l'importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 3;
- in **colonna 8**, l'ammontare della detrazione riferibile alla tipologia di spesa indicata in co-
- in **colonna 9**, l'importo della quota della detrazione di cui alla colonna 8. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare indicato in colonna 8 per il numero di quote indicate in colon-

Nel **rigo CS17** riportare la somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da CS12 a CS16.

16.8

Crediti d'imposta per immobili colpiti

Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparadal sisma in Abruzzo zione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti (art. 3, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009 n. 3779, del 9 luglio 2009 n. 3790 e del 15 agosto 2009 n. 3803, e successive modificazioni).

> Gli interventi riguardano sia gli immobili ad uso abitativo sia gli immobili ad uso non abitativo, compresi quelli destinati all'esercizio d'impresa o professione.

> Il credito d'imposta può essere ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno dei periodi d'imposta, l'imposta netta.

> Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi e ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto del presente modello. Ŝi ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000.

Pertanto nel **rigo CS18** deve essere indicato:

- in **colonna 1** il codice fiscale della società titolare del credito;
- in colonna 2 il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto della società titolare del credito, l'apposita domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata della società titolare del credito. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa;
- in colonna 3 (Impresa/professione) deve essere barrata se l'immobile, per il quale è stato riconosciuto il credito, è adibito all'esercizio d'impresa (o della professione), anche se tale attività è svolta da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile;
- in **colonna 4** (Rateazione) il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta;
- in colonna 5 (N. rata) indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- n colonna 6 (Totale credito) l'importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto;
- in colonna 7 (Quota annuale) la quota del credito d'imposta fruibile nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Tale importo, da riportare nel rigo CN10 colonna 1 entro i limiti dell'imposta netta, si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 6 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

16.9

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

Nel presente prospetto vanno indicate le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, come previsto dall'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Nel **rigo CS19** Va indicaro il codice fiscale della società consolidata/consolidante sulla quale sono riferibili le predette spese trasferite al consolidato. Per ogni soggetto va utilizzato un modello, numerando ciascuno di essi.

Nei **righi** da **CS20 a CS21** vanno indicati:

- in **colonna 1**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- in **colonna 2**, il codice fiscale:

- del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici e va barrata la casella di **co-lonna 2** "Condominio" dei righi da CS23 a CS24, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi;
- della società qualora gli interventi siano stati realizzati da parte di un soggetto di cui all'art. 5 o all'art. 115 del TUIR, riportando i dati catastali identificativi dell'immobile;
- dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati;
- in **colonna 3**, l'importo della spesa sostenuta;
- in colonna 4, il numero della rata che la società o ente utilizza per l'anno indicato in colonna 1; per l'anno 2013 va indicato il numero '1';
- in colonna 5, l'importo della rata della spesa sostenuta. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero di 10 rate. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (si veda il comma 3 dell'art. 17 del TUIR) la detrazione deve essere calcolata sull'importo forfetario pari al 25 per cento del prezzo di acquisto e, comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro;
- in colonna 6, il numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo stesso numero progressivo va indicato anche nella colonna 1 dei righi da CS23 a CS24, nei quali vanno riportati i dati catastali identificativi degli immobili.

Nel caso in cui il contribuente sostenga più spese deve essere utilizzato un modulo per ogni intervento ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel **rigo CS22** va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da CS20 a CS20 di tutti i moduli compilati. Su questa somma si determina la detrazione del 65 per cento che va riportata nel quadro CN.

Nei righi da CS23 a CS24 vanno indicati i dati catastali degli immobili, in particolare:

- in colonna 1, il numero progressivo già indicato in colonna 7 dei righi da CS20 a CS21. Nel
 caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più righi, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo;
- la colonna 2 va barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, quindi, dichiarano che la spesa riportata nei righi da CS20 a CS21 si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali, e non devono essere compilate le successive colonne dei predetti righi da CS23 a CS24; si vedano le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi da CS23 a CS24.
- in colonna 3, il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
- in colonna 4, 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni, 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- in **colonna 5,** 'l' se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare), 'P' se si tratta di porzione di immobile;
- in **colonna 6,** le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale";
- in **colonna 7**, il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- in colonna 8, il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- in **colonna 9,** se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale. Nel caso in cui il contribuente debba indicare più dati catastali deve essere utilizzato un modulo per ogni immobile ulteriore, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro.

Nel **rigo CS25** vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto e i dati della domanda di accatastamento. In particolare, in **colonna 1**, il numero progressivo già indicato in colonna 7 dei righi da **CS20 a CS21;** nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi, siano compilati più righi, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo. Per la compilazione della **colonna 2** (Condominio) vanno seguite le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi da CS23 a CS24. Se questa casella è barrata non devono essere compilate le successive colonne. Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile anche gli estremi di re-

gistrazione del contratto di locazione o di comodato (**colonne da 3 a 6**). Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (**colonne da 7 a 9**).

16.10

Trasferimento della residenza all'estero

Il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In alternativa al versamento immediato dell'imposta dovuta sulla plusvalenza, per effetto dell'art. 166, comma 2-quater, del TUIR e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2013, la consolidante di società che trasferiscono la residenza in altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo può optare per:

- la sospensione del versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente; a tal fine la plusvalenza è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti;
- 2) il versamento rateale dell'imposta anche relativa a ciascun cespite. Le quote dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Determinazione della plusvalenza

La plusvalenza viene determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione residente. Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia. L'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di periodo, compensa la plusvalenza che emerge a seguito del trasferimento della residenza. Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza , della quale è sospesa la tassazione, sono determinate in via definitiva senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento.

Nel rigo CS31 va indicato:

- in colonna 1, la plusvalenza sospesa;
- in **colonna 2**, l'imposta sospesa da riportare nel rigo CN7, colonna 1;
- in **colonna 3**, la plusvalenza rateizzata;
- in **colonna 4**, l'imposta rateizzata da riportare nel rigo CN18, colonna 1;
- in colonna 5, la rata.

16.11 Rideterminazione dell'acconto

Nella presente sezione va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2013, utilizzando il metodo storico. Per la descrizione delle disposizioni che comportano detta rideterminazione, si rinvia alle istruzioni del corrispondente rigo del modello UNICO SC 2014. A tal fine, ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo provvede alla rideterminazione del reddito attribuito e sulla base di tali dati comunicati, la società o ente consolidante determina l'imposta del periodo precedente su cui calcolare l'acconto mediante il metodo storico.

In particolare nel rigo CS32, va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito complessivo globale relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato. Nel caso si tratti del primo esercizio della tassazione di gruppo, in tale rigo va indicata la somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente rideterminati da ciascun soggetto aderente;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata. L'imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo CN13 del modello CNM 2013;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2;
- in **colonna 4**, l'importo del maggior acconto dovuto, versato in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto.

16.12 Errori contabili

Questo prospetto è utilizzato qualora le società partecipanti al consolidato, nel rispetto dei principi contabili, abbiano proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998; tale situazione si verifica anche qualora sulle società partecipanti al consolidato ricadono, a seguito dell'applicazione del regime della trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione.

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24 settembre 2013, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile.

Il prospetto va compilato:

nel caso in cui la presente dichiarazione sia una dichiarazione integrativa a favore e i periodi d'imposta in cui gli errori sono stati commessi siano precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa;

 nel caso in cui la presente dichiarazione sia una dichiarazione integrativa a stavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati "a favore" commessi in periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa.

I righi da CS33 a CS62 vanno compilati al fine di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi d'imposta autonomamente effettuate dalla consolidante. Tale riliquidazione produce effetti, oltre che con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, anche con riferimento a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si commisurano (es. perdite d'impresa riportabil).

Pertanto, occorre compilare tanti riquadri del presente prospetto quanti sono i periodi d'imposta interessati dalle riliquidazioni.

Nel rigo CS33 va indicato, nelle colonne 1 e 2, la data di inizio e fine del periodo d'imposta in cui sono stati commessi gli errori contabili; nel caso in cui siano stati commessi errori contabili, oggetto di regolarizzazione, in più periodi d'imposta nelle colonne 1 e 2 va indicato il periodo d'imposta meno recente.

Nei righi da CS34 a CS42 va indicato:

nelle colonne 1, 2, 3 e 4, il riferimento al campo della dichiarazione relativa al periodo d'imposta di cui alle colonne 1 e 2 del rigo CS33 nel quale sarebbe stato indicato un diverso importo rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato commesso l'errore contabile; in particolare, va indicato, rispettivamente, in colonna 1 il quadro, in colonna 2 il numero del modulo, in colonna 3 il numero di rigo e in colonna 4 il numero della colonna (ad esempio, se deve essere richiamato il rigo NF3, colonna 2, del primo modulo, le colonne 1, 2, 3 e 4 vanno così compilate: NF – 1 - 3 – 2). Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 è possibile indicare esclusivamente campi che accolgono valori numerici;

in colonna 5, il diverso importo che sarebbe stato dichiarato nel campo individuato nelle precedenti colonne, rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato commesso l'errore contabile.

Nel caso in cui i righi da CS33 a CS42 siano insufficienti a rappresentare gli effetti degli errori contabili occorre compilare i righi dei riquadri successivi, avendo cura di riportare nei campi "Data inizio periodo d'imposta" e "Data fine periodo d'imposta" le stesse date indicate nel rigo CS33. Nei riquadri seguenti (righi da CS43 a CS62) vanno riportati gli effetti sulle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi (fino al periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa), derivanti dalla riliquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali sono stati commessi gli errori contabili.

A tal fine, valgono le istruzioni fornite per i righi da CS33 a CS42.

Qualora siano stati commessi errori contabili anche in uno o più periodi d'imposta successivi a quello di cui al rigo CS33, colonne 1 e 2, occorre tenerne conto nelle relative riliquidazioni avendo cura di barrare la casella "Errori contabili" nel riquadro relativo a ciascun periodo d'imposta in cui i predetti errori sono stati commessi.

Si ipotizzi, ad esempio, una consolidata che dopo la presentazione del modello UNICO SC 2014 abbia rilevato l'omessa imputazione di un costo di competenza del 2011 (Unico SC 2012) per un ammontare pari a 500. Il periodo d'imposta 2011 aveva evidenziato un risultato complessivo netto negativo trasferito al consolidato.

La società consolidata riprende a tassazione il componente negativo rilevato nel conto economico del periodo d'imposta 2014 e riliquida la dichiarazione del periodo d'imposta 2011 imputando tale componente negativo. La maggiore perdita, pari a 500, è trasferita al consolidato il quale, a sua volta, procederà a riliquidare la dichiarazione CNM relativa al 2011 e le dichiarazioni successive. In tal caso, il presente prospetto va così compilato:

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nell'apposita casella posta nella prima pagina del quadro CS.

16.12

Eccedenza detrazioni da investimenti in start-up Nella presente sezione, riportare l'ammontare della detrazione per investimenti in start-up eccedente l'imposta relativa al reddito imponibile di gruppo:

- nel **rigo CS63** riportare l'importo relativo al consolidato nazionale;
- nel rigo CS64 riportare l'importo relativo al consolidato mondiale;

16.13

Zone franche urbane (ZFU) Il presente prospetto deve essere compilato qualora una o più delle società partecipanti al consolidato, beneficiarie dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 341, lettere a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), intendano fruire dell'esenzione ai fini delle imposte sui redditi. L'agevolazione si determina, di fatto, in capo al consolidato cui è trasferito il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalle società beneficiarie; l'esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alle

mio di imposta fruibile dalla fiscal unit, fermo restando che l'agevolazione può essere fruita complessivamente fino al raggiungimento dell'ammontare concesso alle singole società beneficiarie. L'agevolazione è utilizzata dalla consolidante mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 agosto 2013). Per la compensazione con il mod. F24 dell'agevolazione prevista per la ZFU del comune di L'Aquila deve essere utilizzato il **codice tributo** "6845". Le agevolazioni relative alle altre Zone franche urbane e ai comuni della provincia di Carbonia - Iglesias sono utilizzabili mediante gli appositi codici tributo che saranno istituiti dall'Agenzia delle Entrate. La circolare n. 39 del 24 dicembre 2013 ha precisato che l'esenzione si applica sul reddito

società consolidate si traduce – nel limite dei redditi "esenti" trasferiti al consolidato – in un rispar-

Nei righi da CS65 a CS70 va indicato:

di impresa al lordo delle perdite.

- nella **colonna 1**, il codice fiscale della società che ha attribuito al consolidato il reddito "esente" prodotto nella zona agevolata identificata nella colonna 2;
- nella colonna 2, il codice identificativo della ZFU e del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias dove è stato prodotto il reddito esente, desunto dalla tabella sotto riportata. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo;
- nella colonna 3, l'ammontare del reddito "esente" prodotto nella zona agevolata di colonna 2, attribuito dalla società indicata in colonna 1;
- nella colonna 4, l'ammontare delle perdite attribuite dalla società indicata in colonna 1, evidenziate nella colonna 3 del rigo RS184 del modello UNICO SC 2014. La perdita va riportata nel quadro NF compilando un distinto rigo.
- nella colonna 5, il codice fiscale della società trasparente (artt. 5 e 115 del TUIR) che ha imputato il reddito "esente" alla società partecipante al consolidato di cui a colonna 1. Per ciascuna società trasparente occorre compilare un distinto rigo della presente sezione. Inoltre, nell'ipotesi in cui la società di cui alla colonna 1 abbia anche prodotto autonomamente un reddito in una o più delle zone agevolate devono essere compilati distinti righi;
- nella colonna 6, l'imposta relativa al reddito prodotto nella zona agevolata indicata nella colonna 2, che costituisce l'ammontare dell'agevolazione spettante (per la compilazione della presente colonna si rinvia alle istruzioni del rigo CS71, colonna 2);
- nella colonna 7, l'importo utilizzato a credito con il codice tributo previsto per la zona agevolata di colonna 2 per il versamento degli acconti relativi all'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nella colonna 8, la differenza, se positiva, tra l'importo di colonna 7 e quello di colonna 6. Qualora l'importo utilizzato a credito per il versamento degli acconti (colonna 7) risulti di ammontare superiore all'agevolazione spettante (colonna 6), non si tiene conto ai fini delle imposte sui redditi del maggior versamento e tale differenza non genera un'eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o riportata a nuovo. Di conseguenza, gli acconti versati da riportare nel quadro CN vanno indicati al netto della somma degli importi esposti in questa colonna dei righi da CS65 a CS70 di tutti i moduli compilati.

Se i righi da CS65 a CS70 non sono sufficienti per l'indicazione dei dati ivi previsti, occorre compilare più moduli riportando nella casella in alto a destra il relativo numero progressivo. In tal caso, il rigo CS71 va compilato solo sul primo modulo.

Nel **rigo CS71**, va indicato:

- nella colonna 1, l'ammontare complessivo del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da CS65 a CS70 di tutti i moduli compilati;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dell'agevolazione spettante, pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota IRES al reddito di colonna 1.

L'ammontare dell'agevolazione indicato nella colonna 2 va riportato nella colonna 6 de righi da CS65 a CS70, ripartendolo in misura proporzionale all'ammontare dei redditi indicati nella colonna 3 dei righi da CS65 a CS70 di tutti i moduli compilati.

Per fruire dell'esenzione ai fini delle imposte sui redditi, la consolidante deve utilizzare in compensazione con il modello di pagamento F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate) l'importo della colonna 6 per il versamento dell'imposta sui redditi dovuta in acconto e/o a saldo per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La consolidante deve utilizzare in compensazione con il modello di pagamento F24 gli importi di tutte le colonne 6 compilate, utilizzando per ciascun rigo il codice tributo riferito alla zona agevolata.

In particolare, nel modello di pagamento F24 devono essere riportati nella colonna "importi a credito compensati" gli importi della colonna 6 dei righi da CS65 a CS70 di tutti i moduli com-

pilati, utilizzando per ciascuna zona agevolata l'apposito codice tributo, e nella colonna "importi a debito versati", quale IRES a debito, un importo almeno pari a quello della presente colonna. Se la consolidante ha già utilizzato l'agevolazione per il versamento degli acconti IRES, potrà utilizzare in compensazione nel modello F24 per il pagamento dell'IRES a saldo solamente l'importo corrispondente, per ciascuno dei righi da CS65 a CS70 di tutti i moduli compilati, alla differenza (se positiva) tra l'ammontare della colonna 6 e quello di colonna 7.

ATTENZIONE il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro CN evidenzi un'imposta a credito oppure una imposta a debito inferiore a quella indicata nella colonna 2 del rigo CS71. In tale ipotesi, infatti, l'utilizzo di un importo pari a quello della colonna 2 a compensazione di un debito IRES (anche se non corrispondente a quello effettivo) determina un'eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel rigo CN21, colonna 2.

- nella colonna 3, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 e il reddito di colonna 2 del rigo CN1 o, se risulta compilato il rigo CN2, la somma tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 e la perdita di rigo CN2. L'importo della presente colonna costituisce una perdita da riportare negli esercizi successivi. Tale perdita va indicata nell'apposito prospetto del quadro CS.

Istruzioni per la compilazione del quadro CN

Il quadro CN deve essere compilato secondo le seguenti indicazioni:

le perdite di periodi d'imposta precedenti non possono ridurre il reddito di rigo CN1 al di sotto del maggior importo tra il reddito minimo di colonna 1 del rigo CN1 e il reddito esente di colonna 1 del rigo CS71. Pertanto, se il reddito di colonna 2 del rigo CN1 è già inferiore al reddito esente (oppure se è compilato il rigo CN2) le perdite non possono essere utilizzate;

 l'ammontare della deduzione da indicare nella colonna 2 del rigo CN4 (Start-up) non può ridurre il reddito di colonna 1 del rigo CN4 al di sotto del reddito esente di colonna 1 del rigo CS71. Pertanto, nella colonna 2 del rigo CN4 può essere indicato un importo non superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel rigo CN4, colonna 1, e quello indicato al rigo CS71, colonna 1;

- l'ammontare della deduzione da indicare nella colonna 3 del rigo CN4 (ACE) non può ridurre il reddito di colonna 1 del rigo CN4 al di sotto del reddito esente di colonna 1 del rigo CS71. Pertanto, nella colonna 3 del rigo CN4 può essere indicato un importo non superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel rigo CN4, colonna 1, e la somma degli importi di colonna 2 del rigo CN4 e di colonna 1 del rigo CS71;

 nel rigo CN4, colonna 4, va indicato il reddito imponibile, pari al maggiore tra l'importo di colonna 1 del rigo CS71 e la differenza tra colonna 1 del rigo CN4 e la somma degli importi delle colonne 2 e 3 del medesimo rigo CN4;

 le detrazioni da riportare nel rigo CN6 non possono eccedere l'imposta lorda afferente al reddito non esente. Pertanto, l'importo da indicare nel rigo CN6 non può essere superiore alla differenza tra l'importo di rigo CN5 e quello di rigo CS71, colonna 2;

- l'importo del credito da riportare nel rigo CN10, colonna 1, non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo di rigo CN7 e quello di rigo CS71, colonna 2;

 l'importo dei crediti da riportare nel rigo CN14 non può essere superiore alla differenza, se positiva, tra l'importo di rigo CN13 e quello di rigo CS71, colonna 2.

Tabella codici zone agevolate

Cod. zona	Zona Agevolata	Cod. zona	Zona Agevolata	Cod. zona	Zona Agevolata
1	L'Aquila	13	Acireale	25	Reggio Calabria
2	Carbonia Iglesias	14	Aversa	26	San Giuseppe Vesuviano
3	Catania	15	Barcellona Pozzo di Gotto	27	Sciacca
4	Crotone	16	Benevento	28	Termini Imerese
5	Erice	17	Casoria	29	Trapani
6	Gela	18	Castelvetrano	30	Vibo Valentia
7	Lamezia Terme	19	Corigliano	31	Bagheria
8	Mondragone	20	Cosenza	32	Enna
9	Napoli	21	Giarre	33	Palermo (Brancaccio)
10	Rossano	22	Messina	34	Palermo (Porto)
11	Torre Annunziata	23	Portici (Centro Storico)	35	Vittoria
12	Aci Catena	24	Portici (Zona Costiera)	36	Lampedusa - Linosa